

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 novembre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 26.

Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura. (13R00489) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 27.

Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito. (13R00490) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche). (13R00491) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 29.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). (13R00492) Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 agosto 2013, n. 21.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, recante «Regolamento d'esecuzione alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, Ordinamento delle aree sciabili attrezzate». (13R00493) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 settembre 2013, n. 22.

Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale. (13R00494) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 settembre 2013, n. 23.

Modifiche del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia. (13R00495) Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 settembre 2013, n. 24.

Modifiche del regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici. (13R00496) Pag. 28




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

10 settembre 2013, n. 25.

Nuova impostazione del corso di alta formazione professionale «Tecnico superiore dei servizi ricettivi e turistici». (13R00497) *Pag.* 29

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIADECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2013, n. 0161/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPREg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (13R00488)..... *Pag.* 30



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 26.

Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 14 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ottica della razionalizzazione amministrativa, l'iniziativa di cui alla presente legge persegue l'obiettivo del potenziamento dell'offerta di servizi, la realizzazione di economie ed il contenimento dei costi di struttura, mantenendo ferme le finalità di promozione, valorizzazione e sviluppo delle iniziative culturali e di spettacolo fissate dalla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Fusione delle Fondazioni culturali della regione e del comune di Genova

1. In attuazione dell'art. 9, comma 8, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, già istituita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a procedere, in qualità di incorporata, alla fusione per incorporazione con la Fondazione del comune di Genova «Genova Palazzo Ducale Fondazione per la cultura».

2. La giunta regionale approva il progetto di fusione e lo statuto della Fondazione incorporante, redatto dalle fondazioni partecipanti alla fusione di cui al comma 1.

3. A seguito della fusione, la regione in qualità di socio fondatore procede alla nomina dei componenti regionali negli organi della Fondazione previsti dal nuovo statuto.

4. Per effetto e subordinatamente all'attuazione della fusione, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro bene della Fondazione stessa, fatti salvi i diritti di terzi, è acquisito dalla Fondazione incorporante. In particolare, la Fondazione incorporante acquisisce e gestisce il patrimonio della collezione Wolfson con finalità di valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo della collezione stessa.

5. La regione concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario alla Fondazione incorporante nella misura annualmente stabilita con deliberazione della giunta regionale, non superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.

6. Il contributo di cui al comma 5 è stabilito in misura uguale o superiore all'importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge e trasferito per effetto della fusione alla Fondazione incorporante.

Art. 3.

Norme transitorie per la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo

1. Alla scadenza del consiglio di amministrazione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo nominato con deliberazione del consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria 25 giugno 2008, n. 25, la Fondazione è retta da un amministratore unico nominato dalla giunta regionale al fine di procedere agli adempimenti della fusione. A tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'amministratore unico competono tutti i poteri di amministrazione già attribuiti al consiglio di amministrazione, nonché il compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento della fusione di cui all'art. 2.

3. L'amministratore unico decade dall'incarico alla data in cui la fusione di cui all'art. 2 produce i propri effetti e comunque decorso un anno dalla nomina.

4. Le modifiche allo statuto della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo necessarie al fine del perfezionamento della fusione sono approvate dalla giunta regionale.



Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 12.101 «Spese per la promozione della cultura».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 7 agosto 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00489

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 27.

Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – parte I del 14 agosto 2013*)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, nell'ambito della propria competenza in materia di tutela della salute e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), definisce un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in conformità al Piano Nazionale Diabete, la presente legge realizza sul modello «hub and spoke», già sperimentato per altre reti quali l'emergenza e l'oncologia, una rete di servizi ospedale-territorio per il trattamento del diabete mellito, definita Rete regionale integrata diabetologica (RRID), di cui all'art. 4.

Art. 2.

Obiettivi

1. Il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell'età adulta e dell'età pediatrica, persegue i seguenti obiettivi:

a) la diagnosi precoce e la cura ottimale della malattia diabetica, al fine di prevenirne le complicanze acute e croniche e di mettere in atto strategie di eccellenza per la cura delle complicanze acute e croniche, che coinvolge l'attività dei seguenti soggetti: medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS), specialisti che operano nei servizi ambulatoriali territoriali, farmacie, centri di assistenza diabetologica per l'adulto e strutture specialistiche pediatriche di diabetologia. Tutte le figure professionali indicate ed i servizi connessi operano in un sistema di rete assistenziale con il Centro regionale di riferimento, capofila ed hub del sistema integrato, distinto in Centro per adulti e Centro pediatrico, a diversa collocazione nosocomiale;

b) l'attivazione di sistemi di comunicazione, tramite tavoli tecnici, e relazioni costanti con le Società scientifiche, al fine di un miglior utilizzo e di una buona organizzazione delle competenze esistenti nel sistema sanitario regionale volti ad aumentare le conoscenze sul diabete mellito, sui fattori di rischio della malattia e sulle sue complicanze e a promuovere la formazione del personale dedicato alla quotidiana pratica clinica dei malati affetti dalla patologia;

c) la cura per la prevenzione e la stabilizzazione delle complicanze croniche della malattia diabetica;

d) il perseguimento di un buon livello di qualità e durata della vita dei soggetti affetti da malattia diabetica;

e) l'erogazione ai soggetti affetti da malattia diabetica di prestazioni conformi agli standard raccomandati dalle linee guida nazionali ed internazionali sulla terapia del diabete ed ai livelli essenziali di assistenza;

f) l'ottimizzazione della terapia della malattia diabetica, nelle condizioni di ricovero presso ogni struttura sanitaria; in particolar modo va perseguita anche una adeguata assistenza ai soggetti diabetici ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o che ricevono l'assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI) o si trovino in stato di detenzione presso le case circondariali;

g) l'integrazione dei soggetti diabetici nelle attività scolastiche, lavorative, ricreative e sportive ed il reinserimento sociale dei cittadini colpiti dalle complicanze croniche della malattia;

h) l'educazione terapeutica strutturata (ETS) dei soggetti diabetici e dei loro familiari, per l'adeguata gestione della malattia;



i) la fattiva collaborazione tra i MMG e la Rete diabetologica dei servizi territoriali ed ospedalieri presente nella Regione Liguria;

j) il riconoscimento del ruolo di collaborazione svolto dalle associazioni dei pazienti diabetici con il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.

Art. 3.

Gestione integrata del paziente diabetico

1. Il Servizio Sanitario Regionale realizza un sistema integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica per i soggetti in età adulta e per i soggetti in età evolutiva sia per quanto attiene la malattia conclamata sia per le condizioni di cosiddetto prediabete e per le situazioni ad alto rischio di malattia come l'obesità.

2. Il sistema integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica di cui al comma 1 è garantito dalla RRID di cui all'art. 4. Per gestione integrata si intende una partecipazione condivisa da parte di tutti gli attori del sistema nell'applicazione di un programma stabilito di assistenza ai soggetti diabetici, denominato Protocollo diagnostico e terapeutico assistenziale (PDTA) di cui al comma 4. La gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento e comunicazione fra assistenza territoriale e specialistica. L'utilizzo della tecnologia informatica sarà implementato affinché tra i vari attori del sistema possa avvenire la massima condivisione delle informazioni cliniche.

3. La gestione integrata della malattia, di cui al comma 2, interessa il singolo soggetto diabetico, dalla diagnosi della patologia, e consiste nell'assistenza prevalente da parte dei MMG e dei PLS, quanto ai casi a bassa complessità, quali il cosiddetto diabete tipo 2 in stabile buon compenso e con complicanze assenti o minime, e nell'assistenza prevalente da parte dei diabetologi, quanto ai casi ad alta complessità, relativi a pazienti con diabete tipo 1, diabete tipo 2 insulino-trattato, diabete tipo 2 non-insulino-trattato, caratterizzati da compenso instabile o precario e/o con complicanze medio-gravi o in progressione e, in ogni caso, nel diabete dell'età evolutiva.

4. L'attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica del sistema di gestione integrata è svolta nel rispetto dei PDTA, conformi alle Linee guida nazionali e internazionali, al Piano sanitario regionale, nonché alle recenti indicazioni regionali in tema di gestione integrata delle patologie croniche.

5. L'applicazione condivisa dei PDTA, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, è personalizzata ed adattata alle necessità ed agli obiettivi clinici del singolo paziente e prevede un approccio clinico multidisciplinare, che renda possibile la massima condivisione di strategie terapeutiche.

Art. 4.

Rete Regionale Integrata Diabetologica

1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, nonché di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto di adeguati standard gestionali dei pazienti diabetici, in osservanza delle recenti Linee guida riguardanti il diabete mellito, con provvedimento della Giunta regionale ed in collaborazione con l'Agenzia Sanitaria Regionale viene istituita la Commissione diabetologica regionale, strumento indispensabile per l'attività ed il buon funzionamento della RRID. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale definisce la composizione e il funzionamento della Commissione diabetologica ed ogni altro compito alla stessa affidato. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito.

2. La gestione integrata del paziente diabetico è garantita dalla RRID, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce l'assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo l'assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così articolati:

a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai PLS;

b) il secondo livello, istituito presso ogni Azienda sanitaria locale, rappresentato da unità operative semplici di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche e, per l'età evolutiva, da funzioni aggregate alle strutture complesse di pediatria;

c) il terzo livello, istituito presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, rappresentato da un'unità complessa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche; al terzo livello appartiene, altresì, la struttura denominata Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età pediatrica (CRR), di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 5.

Assistenza di secondo livello

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale è istituita, quale articolazione di secondo livello, un'unità operativa semplice di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, a collocazione ospedaliera o a collocazione territoriale, dotata di personale dedicato.

2. Le unità operative di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche sono dirette da medici specialisti nelle discipline di endocrinologia e malattie del ricambio oppure diabetologia e malattie del ricambio e vi prestano attività medici specialisti nelle discipline di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, dietisti, infermieri esperti di diabete e psicologi.

3. Ai fini della terapia del diabete dell'età evolutiva, nell'ambito di ciascuna Azienda sanitaria locale è istituita almeno una funzione aggregata ad una struttura complessa di pediatria, quale articolazione di secondo livello, avente compiti preventivi, diagnostici, terapeutici, educativi e di follow-up, rispetto alle diverse forme di patologia, ed operante in stretta collaborazione con il coordinamento del CRR di cui all'art. 6, comma 2.



Art. 6.

Assistenza di terzo livello

1. Presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST- Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è istituita un'unità operativa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, di terzo livello, con personale medico che svolge attività sanitaria, didattica e di ricerca. Tale struttura è dotata di un numero appropriato di letti autonomi di degenza ordinaria e di day hospital, anche ai fini della formazione di medici specialisti, infermieri e personale sanitario. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST- Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro acquisisce il ruolo di Centro regionale di riferimento per il diabete.

2. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua presso l'Istituto Gaslini la sede del CRR, quale struttura che esercita funzioni specifiche di coordinamento in ordine all'assistenza sanitaria dei soggetti con diabete dell'età evolutiva, per l'intero territorio regionale.

Art. 7.

Prevenzione e diagnosi precoce del diabete

1. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e diagnosi precoce del diabete, le Aziende sanitarie:

a) assumono le iniziative di prevenzione primaria dell'insorgenza della malattia diabetica miranti a promuovere nella popolazione sani stili di vita, attraverso l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica, avvalendosi a tal fine anche del coinvolgimento della Regione, dell'Agenzia Sanitaria Regionale e degli enti locali, dei Dipartimenti di prevenzione, dei Distretti e servizi di educazione e promozione della salute, dei MMG e dei PLS, degli specialisti in medicina dello sport e delle associazioni di pazienti diabetici;

b) assumono ogni altra iniziativa di prevenzione e screening individuata con provvedimento della Giunta regionale.

2. Le province, i comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado realizzano iniziative di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in età evolutiva, la gestione del diabete nei minori in ambiente scolastico, l'alimentazione corretta e la regolare attività fisica.

Art. 8.

Inserimento del soggetto diabetico nel mondo del lavoro e della scuola

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, attua iniziative volte a favorire l'inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro. In particolare prevede:

a) l'attribuzione alla Commissione diabetologica regionale della funzione di garante per la tutela dei soggetti diabetici;

b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della legislazione vigente in materia di diabete mellito, presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive;

c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle necessità terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di favorire l'assunzione di specifiche clausole contrattuali di tutela dei lavoratori diabetici nei contratti aziendali o di categoria.

2. La Giunta regionale con propri provvedimenti dà esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci di farmaci indispensabili per il compenso metabolico, disponendo, per i casi di urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.

Art. 9.

Ruolo dell'associazionismo

1. Alle associazioni di volontariato costituite da pazienti diabetici sono riconosciuti compiti di informazione e divulgazione in ordine alla malattia diabetica nonché di tutela del paziente diabetico.

2. L'attività di divulgazione di cui al comma 1 consiste nella produzione e nella distribuzione di materiale informativo in occasione della giornata mondiale del diabete ed in ogni altra circostanza, nell'organizzazione di conferenze per il pubblico e nella pubblicazione di periodici di informazione destinati ai pazienti diabetici.

3. Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale di interlocuzione con le istituzioni e di promozione di iniziative di sensibilizzazione e di momenti di confronto con i vertici sanitari regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2013

Il Vice Presidente: MONTALDO

13R00490



LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 14 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica al titolo della legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)

1. Al titolo della legge regionale 26/2012, le parole “delle preparazioni galeniche” sono sostituite dalle seguenti: “dei preparati galenici magistrali”.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 26/2012

1. L'art. 2 della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Modalità di prescrizione). — 1. I medicinali e i preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella Tabella II, Sezione B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), di seguito denominati farmaci cannabinoidi, sono prescritti dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e dal medico di medicina generale del SSR, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, sulla base di un piano terapeutico redatto secondo le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente. Restano salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente sulle modalità di redazione delle prescrizioni mediche.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 26/2012

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26/2012, le parole: “su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'art. 2” sono soppresse.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 26/2012

1. L'art. 7 della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Contenimento delle spese per acquisti). — 1. Al fine di ridurre le spese fisse per l'acquisto di farmaci cannabinoidi, la Giunta regionale verifica la possibilità di centralizzazione degli acquisti avvalendosi dell'Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi degli articoli 62-bis e 62-ter della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 26/2012

1. L'art. 8 della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Risparmi a medio termine). — 1. Ai fini della fornitura al Servizio Sanitario Regionale, per ridurre la spesa dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.»

Art. 6.

Inserimento di articolo della legge regionale 26/2012

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 26/2012 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Clausola valutativa). — 1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione e sull'applicazione delle disposizioni della presente legge. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione recante:

a) il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi distinti per patologia e per tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;

b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa del Servizio Sanitario Regionale;

c) l'emanazione degli indirizzi procedurali e organizzativi di cui all'art. 9, comma 2;



d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge, anche con riferimento alle eventuali disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e alle problematiche inerenti l'acquisizione e l'erogazione dei farmaci cannabinoidi.».

Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 9
della legge regionale 26/2012*

1. L'art. 9 della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Norme finali e transitorie*). — 1. In sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia l'informazione sanitaria di cui all'art. 5.

2. In coerenza con la programmazione in materia sanitaria e sociale di livello regionale, la Giunta regionale emana, con propria deliberazione, gli indirizzi procedurali ed organizzativi per l'attuazione della presente legge, volti in particolare ad assicurare l'omogeneità nell'organizzazione dell'erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare, nonché a monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi, dei medicinali registrati all'estero e dei preparati galenici magistrali.».

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2013

Il Vice Presidente
MONTALDO

(*Omissis*).

13R00491

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 29.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 14 agosto 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione dell'accordo

1. È approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, allegato alla presente legge.

2. Le intese, le richieste e le designazioni previste in capo alla Regione Liguria dall'accordo di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta regionale. Per le designazioni si applicano le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Effetti dell'accordo

1. Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. A far data dalla decorrenza degli effetti del nuovo accordo, ai sensi dell'art. 2, è abrogata la legge regionale 13 luglio 2001, n. 20 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2013

Il Vice Presidente
MONTALDO

ALLEGATO (ARTICOLO 1)

Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Articolo 1.

Competenze

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente alle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle attività a tutela della sanità umana, della sanità e del benessere animale, della sicurezza alimentare e dell'igiene delle produzioni zootecniche.

2. L'Istituto è tenuto in via ordinaria ad assicurare le funzioni previste dal decreto del Ministero 16 febbraio 1994, n. 190 e dal decreto Ministeriale 27 febbraio 2008 (Attribuzione agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati) e, in particolare:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli animali e in particolare delle zoonosi;

b) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale e/o vegetale e sull'alimentazione animale, nonché la sperimentazione delle tecnologie e delle metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e/o vegetale;

c) gli accertamenti analitici e il supporto tecnico-scientifico e operativo necessari all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione delle malattie degli animali domestici;

d) il supporto tecnico scientifico e operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

e) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico scientifico per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale e/o vegetale;

g) l'attuazione di iniziative e programmi per l'aggiornamento del personale sanitario e di altri operatori;

h) la realizzazione di ricerche per lo sviluppo delle conoscenze nel settore dell'igiene, della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare;

i) il controllo sostanziale, di tipo tecnico-scientifico sui laboratori che assicurano le attività di autocontrollo, secondo le modalità e le tariffe determinate dalla Regione Piemonte d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

3. D'intesa con le regioni e le province autonome competenti, l'Istituto può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. L'Istituto, in relazione allo svolgimento delle sue competenze, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16. La Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, su proposta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, definisce ed aggiorna periodicamente, con proprio provvedimento, le tariffe relative alle prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo.

5. Mediante le convenzioni di cui al comma 3 l'Istituto può svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione, nei dottorati di ricerca e nei master.

Articolo 2.

Organi

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Direttore generale;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 3.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I componenti del Consiglio devono essere muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e sono scelti fra soggetti aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alla nomina ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti, sulla base del criterio della rotazione tra le Regioni, il presidente ed il vicepresidente.

4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;

b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;

c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo, secondo comma.

6. La normativa nazionale in materia di amministratori di enti pubblici stabilisce eventuali altre cause di incompatibilità, decadenza, inconfirmità dell'incarico e comunque ostative alla nomina dei componenti.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;



c) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalle cariche regionali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

d) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

8. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 7, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dal comma 7, lettere b), c) e d), provvede a contestarne la sussistenza all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.

9. Nei confronti del Consigliere designato dal Ministro della Salute la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro.

Articolo 4.

Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto ed in particolare definisce, sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dalle Regioni e dal Ministero della Salute, per quanto di rispettiva competenza, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'ente.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo, provvede alla revisione dello statuto uniformandolo alla normativa vigente e lo trasmette alla Regione Piemonte per l'approvazione; ove il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine, la Regione Piemonte assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto, nomina un apposito commissario che provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni;

b) entro il termine di cui alla lettera a) adotta, su proposta del Direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica; ove il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine, la Regione Piemonte assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto, nomina un apposito commissario che provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni;

c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto predisposto dal Direttore generale nel rispetto dei principi di cui al codice civile;

d) approva, su proposta del Direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del Collegio dei revisori;

e) approva, su proposta del Direttore generale, il bilancio di esercizio;

f) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto, predisposta dal Direttore generale, trasmettendo allo stesso Direttore generale ed ai Presidenti delle Regioni interessate le relative osservazioni e conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dall'adozione, trasmette i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) alla Regione Piemonte che esercita le funzioni di controllo d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, può incaricare il Consiglio di Amministrazione di svolgere approfondimenti e verifiche su aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipa con funzioni consultive il Direttore generale; il Direttore amministrativo provvede a garantire le funzioni di segreteria.

6. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e la sua articolazione interna costituiscono oggetto di disciplina statutaria che deve comunque prevedere la possibilità di convocazione straordinaria dell'organo da parte dei Presidenti delle Regioni interessate.

7. La misura delle indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al commissario straordinario di cui all'articolo 5 è stabilita d'intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Articolo 5.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Ministro della Salute, può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nel caso di:

a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;

c) impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Con il provvedimento che scioglie il Consiglio decade il Direttore generale e viene nominato — di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della Salute — un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

3. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

Articolo 6.

Nomina e rapporto di lavoro del Direttore generale

1. La Regione Piemonte predispose l'avviso per la presentazione delle istanze da parte dei candidati alla carica di Direttore generale e ne cura la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio o, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo.

2. Il Direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti ed è nominato, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dal Presidente della Regione Piemonte, sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti in possesso dei requisiti. Ove non venga raggiunta un'intesa tra le Regioni, entro centotanta giorni dall'avvio del procedimento di concertazione, il parere del Ministro della Salute s'intende vincolante.

3. La predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti viene svolta da una commissione la cui composizione è definita d'intesa tra le Regioni con apposito atto amministrativo della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successivi modificazioni ed integrazioni.

4. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il Direttore generale nominato. Previa intesa tra le Regioni, la durata del contratto può essere altrimenti determinata in misura comunque non inferiore a tre anni. Il contratto viene stipulato sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.



6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

7. Il trattamento economico annuo del Direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta ed è commisurato a quello previsto per i Direttori generali delle aziende sanitarie della Regione dove l'Istituto ha sede legale. Il compenso può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione su indicazione delle Regioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

8. Per quanto non previsto dal presente accordo relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Articolo 7.

Competenze del Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

2. Il Direttore generale in particolare:

a) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo economico annuale corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;

b) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio;

c) sottoscrive i contratti e le convenzioni;

d) predispose la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone al Consiglio di Amministrazione per la valutazione;

e) propone al Consiglio di Amministrazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

f) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi in attuazione delle previsioni dell'articolo 14 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) istituisce un'apposita struttura di controllo interno, come previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

3. Sono comunque riservati al Direttore generale gli atti di nomina, sospensione o decadenza del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario.

Articolo 8.

Incompatibilità e cause di decadenza del Direttore generale

1. Le cause di incompatibilità, di decadenza, di inconfiribilità dell'incarico e comunque ostative alla nomina del Direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i Direttori generali delle aziende sanitarie locali.

2. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del Direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle eventuali incompatibilità è contestata mediante comunicazione al Direttore generale che, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il Direttore generale è dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.

3. La sopravvenienza dei motivi di incompatibilità di cui al comma 1 è sempre causa di decadenza.

Articolo 9.

Direttore amministrativo e Direttore sanitario

1. Il Direttore generale nomina un Direttore amministrativo e un Direttore sanitario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private.

3. Il Direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria.

4. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'Istituto e risponde al Direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

6. Il Direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai Direttori amministrativo o sanitario.

7. Il rapporto di lavoro dei due Direttori è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le previsioni di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati.

9. Il trattamento economico annuo dei Direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari all'ottanta per cento del compenso attribuito al Direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente dal Direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

Articolo 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due dalla Regione Piemonte. I revisori dei conti sono scelti — ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze — tra i soggetti iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;


b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministro dell'Economia e delle Finanze nonché al Direttore generale.

3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.



5. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per i componenti il Collegio dei revisori delle unità sanitarie locali.

Articolo 11.

Osservatorio epidemiologico veterinario

1. Presso l'Istituto è istituito l'Osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo, nonché l'analisi del rischio, a supporto delle decisioni di sanità pubblica e delle attività di programmazione di competenza delle Regioni.

Articolo 12.

Organizzazione

1. L'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche, da individuarsi nell'ambito del regolamento per l'ordinamento dei servizi interni dell'Istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

2. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 106/2012, dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), prevedendo la riorganizzazione degli uffici dirigenziali mediante la loro riduzione in misura pari o inferiore a quella determinata in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché l'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorato e contabilità non ecceda comunque il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

Articolo 13.

Buone pratiche di laboratorio ed accreditamento

1. L'Istituto, al fine di garantire un'attività di certificazione conforme alle prescrizioni comunitarie, adegua costantemente i requisiti strutturali e di funzionamento alla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio ed all'accreditamento delle prove previste nei piani nazionali e regionali di controllo ufficiale su alimenti e mangimi.

Articolo 14.

Finanziamento e gestione economica e patrimoniale

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dalle entrate previste all'articolo 6 del d.lgs. 270/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è ispirata ai principi di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria.

2. Le modalità di assunzione sono quelle previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del d.lgs. 270/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 16.

Prestazioni rese nell'interesse di terzi

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti ai sensi del precedente articolo 1 a condizione che:

- a) non venga arrecato pregiudizio all'attività istituzionale;
- b) siano adottate le misure necessarie ad evitare conflitti d'interessi;
- c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti;
- d) sia assicurata una gestione contabile ed amministrativa separata da quella ordinaria dell'Istituto;
- e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si faccia riferimento al tariffario di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo.

Articolo 17.

Funzioni di controllo

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono soggetti al controllo preventivo della Regione Piemonte, che è tenuta a pronunciarsi, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, i provvedimenti riguardanti:

- a) il bilancio preventivo economico come redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), e le sue variazioni;
- b) il bilancio di esercizio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e);
- c) lo statuto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e le sue modificazioni;
- d) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
- e) il regolamento per la gestione economico finanziaria patrimoniale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c);
- f) la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento la Giunta regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 3, sono trasmesse contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle d'Aosta che possono prospettare osservazioni o rilievi ai fini della decisione di controllo.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richieda all'Istituto elementi integrativi di giudizio; in tal caso dal momento della ricezione dei chiarimenti richiesti, che devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di trenta giorni.

5. Per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo, nonché per la risoluzione di eventuali questioni applicative del presente accordo, la Giunta regionale del Piemonte istituisce e coordina un gruppo tecnico composto da due funzionari designati dalla Regione Piemonte, di cui uno è il responsabile della struttura competente in materia di prevenzione veterinaria o suo delegato, che assume il ruolo di coordinatore, due dalla Regione Liguria e due dalla Regione Valle d'Aosta.

13R00492



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 agosto 2013, n. 21.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, recante «Regolamento d'esecuzione alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, Ordinamento delle aree sciabili attrezzate».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/I-II del 10 settembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1242 del 26 agosto 2013;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è così sostituito:

«Art. 8. *(Ambito di applicazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci)*. — 1. Nel piano di settore impianti di risalita e piste da sci di cui all'art. 5 della legge, e successive modifiche, di seguito denominato piano di settore, sono individuate le zone sciistiche di cui all'art. 5-bis della legge e definiti i principi programmatici per lo sviluppo dei singoli ambiti di pianificazione.

2. Il piano di settore non trova applicazione per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della legge, nonché per gli impianti di risalita di paese di cui all'art. 11 del presente regolamento e le relative piste da sci.».

2. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, sono inseriti i seguenti articoli 8-bis e 8-ter:

«Art. 8-bis *(Elementi del piano di settore)* — 1. Gli elementi del piano di settore sono:

a) la relazione;

b) le norme di attuazione, compresi i criteri di valutazione degli interventi;

c) il rapporto ambientale di cui all'art. 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;

d) il materiale cartografico in scala 1:50.000.

«Art. 8-ter *(Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita)*. — 1. Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all'art. 5-ter della legge, di seguito denominato registro, è istituito presso la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e gestito tramite sistema informativo. Esso è costantemente aggiornato dalla Ripartizione stessa a seguito del rilascio degli atti di assenso di competenza provinciale per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge.

2. Il registro è adeguato d'ufficio alle modifiche apportate ai piani urbanistici comunali, nel caso in cui siano previste destinazioni d'uso incompatibili con le infrastrutture di cui al comma 1.

3. L'inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro è il presupposto per il rilascio dei titoli edilizi e della concessione funiviaria.».

3. L'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è così sostituito:

«Art. 9. *(Interventi in zone sciistiche)*. — 1. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge, su aree localizzate interamente all'interno delle zone sciistiche.

2. L'avente titolo presenta al comune territorialmente competente il progetto definitivo di cui all'art. 10, comma 3, la documentazione di cui all'art. 10, commi 4 e 9, e l'assenso scritto dei proprietari delle aree interessate. La mancanza di assenso scritto equivale a diniego. Il progetto è deliberato dalla giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale.

3. In caso di approvazione, il sindaco o la sindaca trasmette il progetto, l'assenso scritto dei proprietari, il parere della commissione edilizia comunale e la delibera della giunta comunale alla Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, o del parere di cui all'art. 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Se il progetto interessa il territorio di due o più comuni, esso è trasmesso alla Provincia, previa approvazione da parte di almeno una delle giunte comunali interessate. In caso di interventi da sottoporre alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui al presente comma e lo studio di impatto ambientale all'Agenzia provinciale per l'ambiente. Resta salvo l'obbligo di richiedere gli atti di assenso eventualmente previsti da altre leggi di settore.

4. Per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), e), f), e g), della legge, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui all'art. 10, comma 4, all'Area funzionale Turismo. Quest'ultima comunica al sindaco o alla sindaca l'esito delle valutazioni tecniche acquisite relativamente a:

a) la situazione forestale, l'idoneità sotto il profilo idrogeologico e il pericolo di frane;

b) le eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;

c) l'eventuale pericolo di caduta valanghe;

indicando le eventuali ulteriori prescrizioni.

5. Il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione di cui all'art. 10, comma 9, all'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, al fine del rilascio del parere tecnico sulla realizzabilità dell'impianto a fune con servizio sciistico di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge.

6. Qualora la Provincia chieda di apportare modifiche al progetto che interessano nuove aree, il progetto rielaborato è ripresentato ai sensi del comma 2.



7. Il comune notifica ai proprietari delle aree che non hanno rilasciato un assenso scritto, o lo hanno negato, l'inserimento delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge nel registro.

8. Entro il termine di 30 giorni dall'inserimento nel registro il sindaco o la sindaca rilascia il titolo edilizio.

9. Eseguito l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate, l'avente titolo ha l'obbligo di comunicare al comune competente e all'Area funzionale turismo il completamento dell'opera. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, che certifica la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4.».

4. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, sono inseriti i seguenti articoli 9-bis e 9-ter:

«Art. 9-bis. (*Interventi integrativi alle zone sciistiche*). — 1. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. L'intervento integrativo può configurarsi anche come collegamento di zone sciistiche o come progetto per la realizzazione di impianti di arroccamento.

2. L'avente titolo presenta al comune territorialmente competente lo studio di fattibilità di cui all'art. 10, comma 1, corredato dal rapporto ambientale di cui all'art. 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001. Lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale è depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte al comune. Il sindaco o la sindaca trasmette alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio lo studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale, con le osservazioni, le proposte e le eventuali conclusioni del consiglio comunale. Se lo studio di fattibilità interessa il territorio di due o più comuni, esso è trasmesso alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, previa approvazione da parte di almeno uno dei consigli comunali interessati.

3. Il Comitato ambientale esprime un parere motivato sull'impatto ambientale dell'intervento, tenendo conto del parere tecnico-scientifico di qualità del gruppo di lavoro in materia ambientale e delle osservazioni, delle proposte e dei pareri presentati. La giunta provinciale delibera sull'intervento integrativo, tenendo conto del parere espresso dal Comitato ambientale.

4. In caso di approvazione dello studio di fattibilità l'avente titolo può presentare il progetto definitivo, corredato dalla documentazione prevista. Il progetto definitivo è sottoposto alla procedura di approvazione di cui all'art. 9.

5. L'approvazione dello studio di fattibilità da parte della Giunta provinciale costituisce il presupposto per la presentazione di progetti da sottoporre alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 15 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

6. L'approvazione di interventi integrativi non comporta alcuna modifica del piano di settore.

«Art. 9-ter. (*Modesti interventi su impianti a fune con servizio sciistico*). — 1. Per gli impianti a fune con servizio sciistico localizzati in parte al di fuori delle zone sciistiche si applica la procedura di approvazione di cui all'art. 9, se con la sostituzione dell'impianto lo spostamento o l'allungamento della linea è inferiore a 50 metri lineari.».

5. L'art. 10, del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è così sostituito:

«Art. 10 (*Documentazione*). — 1. Lo studio di fattibilità di cui all'art. 9-bis, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione:

a) sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore;

b) descrizione dettagliata dell'intervento previsto;

c) descrizione degli obiettivi di sviluppo della zona sciistica a medio e lungo termine;

d) descrizione delle ricadute prevedibili a livello socio-economico e sull'economia locale.

2. La relazione del piano di settore contiene una descrizione dettagliata della documentazione di cui al comma 1. Se necessario, la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può richiedere ulteriori documenti al fine della valutazione dello studio di fattibilità.

3. Il progetto definitivo di cui all'art. 9, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione:

a) sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore;

b) planimetria del tracciato con l'indicazione delle aree interessate da scavi o riporti di terreno, nonché degli eventuali apprestamenti di sicurezza;

c) riproduzione del tracciato sulla mappa catastale;

d) indicazione delle sezioni trasversali del tracciato, rilevate ortogonalmente all'asse dello stesso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;

e) profilo longitudinale, rilevato sull'asse del tracciato;

f) progetto definitivo delle eventuali opere artificiali;

g) relazione paesaggistica.

4. Al fine dell'acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all'art. 9, comma 4, deve essere presentata la seguente documentazione, redatta da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata:

a) progetto definitivo di cui al comma 3 del presente articolo;

b) relazione tecnica illustrativa con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista da sci; proposta del grado di difficoltà; portata oraria dell'impianto di risalita; lunghezza, larghezza media e dislivello della pista; descrizione di eventuali apprestamenti di sicurezza; intersezioni con strade, vie, sentieri, corsi d'acqua e impianti di risalita; eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto; eventuali impianti di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;



c) relazione nivologica e, qualora la stessa evidenzia la presenza di un rischio valanghivo, progetto degli interventi di carattere strutturale e delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe, in conformità con quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

5. La relazione nivologica di cui al comma 4, lettera c), individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica. Essa riporta inoltre i dati elaborati ed i calcoli effettuati per verificare l'esistenza di fenomeni valanghivi e per determinare le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.

6. Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modifica dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci o ne limitano gli effetti.

7. Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell'esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell'esercizio e, se necessario, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.

8. Se necessario, il direttore o la direttrice dell'Area funzionale Turismo può richiedere ulteriori documenti al fine dell'acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all'art. 9, comma 4.

9. Ai fini del rilascio del parere tecnico sulla realizzabilità degli impianti a fune con servizio sciistico, previsto dall'art. 9, comma 5, va presentato altresì il progetto funiviario preliminare o definitivo di cui all'art. 24 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, come definiti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61.».

6. L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è così sostituito:

«Art. 11. (*Impianti di risalita di paese*). — 1. Per impianto di risalita di paese si intende un impianto a fune con servizio sciistico con una portata oraria massima di 1.200 persone e con una lunghezza fino a 1.600 metri, non collegato con altri impianti di risalita. Gli impianti di risalita di paese e le relative piste da sci sono inseriti nel registro.».

7. Dopo l'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3, è aggiunto il seguente art. 20:

«Art. 20 (*Norma transitoria*). — 1. Fino all'approvazione del nuovo piano di settore di cui all'art. 5 della legge, e successive modifiche, rimangono in vigore:

a) il piano di settore approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 963 del 7 giugno 2010;

b) tutte le norme del presente regolamento comunque connesse all'esecuzione del piano di settore di cui alla lettera a), nel testo vigente alla data del 31 luglio 2013.

2. Un lieve aumento fino al 10 per cento della portata massima ammissibile non comporta modifica al piano di settore approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 963 del 7 giugno 2010.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 agosto 2013

DURNWALDER

13R00493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 settembre 2013, n. 22.

Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.

(*Publicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/I-II del 10 settembre 2013*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 luglio 2013 n. 1166;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, l'accesso all'impiego provinciale ed aspetti connessi.

2. La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, disposizioni di dettaglio per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 2.

Assunzione all'impiego provinciale

1. Chi viene assunto all'impiego provinciale deve possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana oppure una cittadinanza equiparata;

b) compimento del diciottesimo anno d'età;



c) idoneità fisica e psichica all'esercizio continuativo ed incondizionato delle mansioni;

d) titolo di studio oppure professionale richiesto;

e) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto per il rispettivo profilo professionale. Chi ha dichiarato la propria appartenenza al gruppo linguistico ladino deve essere inoltre in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina, fatte salve le disposizioni previste per il personale insegnante ed equiparato e per il personale pedagogico delle scuole dell'infanzia;

f) dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, fatta - di regola - eccezione per le aspiranti e gli aspiranti all'insegnamento oppure a professioni equiparate;

g) al fine dell'assunzione nel Corpo forestale provinciale: disposizione a portare e usare armi.

2. Nei singoli bandi di concorso e nei criteri per l'assunzione a tempo determinato sono individuati gli eventuali posti, le funzioni e i compiti per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

3. Per i profili professionali che richiedono una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica è possibile stabilire un limite massimo di età non superiore ai 50 anni.

4. Per l'assunzione di personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco è possibile stabilire requisiti corrispondenti a quelli del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

5. L'assunzione all'impiego presso la Provincia o gli enti da essa dipendenti non è ammessa nei seguenti casi:

a) per esclusione dall'elettorato attivo o dal godimento dei diritti politici;

b) per risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per scarso rendimento non scusabile, nonché per valutazione negativa del periodo di prova;

c) per decadenza dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per aver fatto dichiarazioni non veritiere e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;

d) per condanne penali che - in base alla valutazione discrezionale dell'amministrazione provinciale - siano ritenute incompatibili con l'impiego provinciale o inopportune per lo stesso;

e) per interdizione dai pubblici uffici limitatamente al periodo previsto da sentenza passata in giudicato.

6. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 è ammessa la deroga al divieto di assunzione all'impiego provinciale, prevedendo espressamente una limitazione a precisi profili professionali o a periodi specifici o individuando altre modalità. L'eventuale procedimento disciplinare prosegue e viene concluso anche in caso di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e di recesso del personale dal contratto di lavoro.

Capo II

ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

Art. 3.

Contenuto del bando di concorso

1. Nel bando di concorso sono da indicare:
 - a) il profilo professionale e l'ambito d'impiego;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
 - c) le modalità di presentazione delle domande e il relativo termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando;
 - d) la documentazione richiesta per l'ammissione al concorso;
 - e) il programma e il tipo di prove d'esame nonché gli eventuali testi di riferimento utili per la preparazione;
 - f) l'eventuale percorso formativo connesso al periodo di prova.

2. Il bando di concorso può essere suddiviso anche in due parti. In tal caso la prima parte conterrà le norme generali del concorso mentre la seconda, finalizzata alla copertura di singoli posti, integrerà le indicazioni contenute nella prima parte del bando.

3. Ciascun bando di concorso può prevedere, in base alle esigenze dell'amministrazione, specifiche modalità di organizzazione o di svolgimento, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

Art. 4.

Numero e tipo delle prove d'esame

1. Nei concorsi per l'accesso all'impiego provinciale le candidate e i candidati sono sottoposti, oltre che ad una prova orale, ad una o due prove, scritte o pratiche, che vertono su più argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie d'esame previste dal bando. Se la procedura concorsuale prevede più di una prova d'esame, di regola l'idoneità si acquisisce con il superamento di tutte le prove.

2. Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale le prove d'esame possono essere limitate ad una prova pratica e ad una prova orale oppure ad un'unica prova pratico-orale.


3. La prova scritta o pratica può svolgersi anche mediante questionari.

4. Se previsto nel bando di concorso, nell'ambito delle prove può essere verificata anche la conoscenza di lingue straniere, se ritenuta importante ai fini della copertura del posto.

5. Se previsto nel bando e secondo le disposizioni stabilite dallo stesso, possono essere inserite prove attitudinali, anche con l'ausilio di test di tipo psicologico.

6. Le prove d'esame tendono a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

7. Qualora le prove tecniche o pratiche comportino l'uso o il consumo di strumenti o materiali o l'utilizzo di specifici locali attrezzati, le strutture organizzative provinciali ritenute idonee allo scopo mettono a disposizione quanto sopra indicato, nonché l'eventuale personale tecnico o di sorveglianza. I relativi costi sono a carico delle strutture organizzative in argomento.



Art. 5.

Modalità di svolgimento degli esami

1. La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione d'esame in non più di sei ore, elevabili a otto ore per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico.

2. La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione d'esame in non più di quattro ore.

3. Il tempo aggiuntivo eventualmente necessario per le prove e i test di cui all'art. 4, commi 4 e 5, rappresenta una deroga alla durata stabilita dal presente articolo. La verifica dei risultati dei questionari e dei test attitudinali può avvenire a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.

4. Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione d'esame ovvero di un o una componente e del segretario o della segretaria.

5. Tra l'invito scritto alle prove d'esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a 15 giorni, salvo che si tratti di date d'esame fissate d'intesa con l'aspirante. L'invito viene trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con lettera recante la dichiarazione d'intesa resa dal destinatario/dalla destinataria sulla data d'esame. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario/dalla destinataria, la data apposta sull'avviso dall'agente postale vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento. La trasmissione dell'invito può anche avvenire con le modalità di cui all'art. 21.

6. Non è ammesso l'accesso del pubblico alla parte orale dell'esame finalizzata alla verifica dell'idoneità personale. Non è ammessa la registrazione sonora o video dello svolgimento delle prove d'esame, salvo diversa determinazione della commissione d'esame e sempre che la candidata o il candidato sia d'accordo.

Art. 6.

Assunzione mediante corso-concorso

1. Per l'accesso all'impiego provinciale può altresì essere bandito un corso-concorso finalizzato alla formazione di base o specifica delle candidate e dei candidati. Le relative modalità sono stabilite nel bando.

2. Il numero di candidate e candidati ammessi al corso-concorso non può, di norma, superare di oltre il trenta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso-concorso le candidate e i candidati sono sottoposti a preselezione e, al termine della formazione, devono sostenere un apposito esame finale. La preselezione e l'esame finale sono previsti nel bando, assieme alle modalità di svolgimento del corso-concorso.

3. Se il corso è organizzato a spese dell'amministrazione provinciale, può essere previsto un periodo di permanenza minimo presso la struttura di destinazione. In caso di dimissioni o trasferimento volontario, il personale è tenuto al versamento di un'indennità all'amministrazione provinciale. A tale versamento sono tenuti anche i partecipanti al corso in caso di interruzione o abbandono o in altre ipotesi, secondo quanto fissato nel bando stesso.

Art. 7.

Preselezione

1. Il bando di concorso può prevedere una preselezione per l'accesso alle successive prove di concorso o di selezione. La preselezione può avvenire anche attraverso questionari a risposta multipla, test di tipo attitudinale o con altre modalità idonee.

Art. 8.

Concorso unico

1. L'amministrazione provinciale, su richiesta degli enti pubblici operanti in provincia di Bolzano, a parità di requisiti d'accesso, può indire un unico concorso oppure un corso-concorso per la copertura di posti vacanti in ruoli organici appartenenti ad amministrazioni diverse.

2. Il provvedimento che indice il concorso unico stabilisce il numero di posti messi a concorso per ciascun ruolo.

3. In sede di assunzione il candidato ovvero la candidata sceglie il ruolo al quale, nel rispetto della graduatoria di merito, intende essere assegnato o assegnata.

4. D'intesa con gli enti destinatari del contratto intercompartimentale, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad utilizzare le graduatorie di concorso di tali enti e viceversa.

Art. 9.

Titoli di studio esteri

1. Per l'accesso all'impiego provinciale, oltre ai titoli di studio o professionali e all'abilitazione all'insegnamento conseguiti in Italia, sono ammessi i titoli conseguiti in uno Stato membro dell'Unione europea - o in un altro Stato a tal fine parificato - ed equiparati dalla vigente normativa ai titoli italiani.

2. I candidati e le candidate in possesso dei titoli esteri di cui al comma 1, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi con riserva alle procedure di assunzione, fatto salvo che non sussista una disciplina più favorevole. La domanda di riconoscimento o per l'equivalenza del titolo ai fini dell'ammissione va comunque inoltrata all'ente o ufficio competente entro la data di scadenza del termine fissato per la domanda di ammissione. È fatto obbligo in ogni caso di aver superato gli esami integrativi o aver assolto le misure compensative eventualmente richiesti, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Per il personale docente delle scuole professionali e di musica la Giunta provinciale può stabilire modalità specifiche.



3. Le candidate e i candidati di cui al comma 2, ammessi con riserva, che abbiano conseguito una posizione favorevole nella graduatoria finale di merito, sono assunti se ottengono il riconoscimento del proprio titolo di studio o professionale entro il termine previsto dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli. Decorso tale termine, e fino al riconoscimento del titolo, la posizione più favorevole ricoperta nella graduatoria finale di merito non preclude la possibilità di assumere altri candidati o candidate. In attesa del riconoscimento del titolo, la possibilità di assunzione è mantenuta per 10 mesi dall'approvazione della graduatoria di merito. Decorso tale termine il posto è definitivamente assegnato e il candidato ovvero la candidata il cui titolo non è stato riconosciuto decade dal diritto all'assunzione.

4. Ai fini dell'ammissione alle procedure di assunzione, i titoli di studio o professionali conseguiti in uno Stato membro dell'Unione europea - o in un altro Stato a tal fine parificato - corrispondenti ai requisiti d'accesso previsti dal rispettivo profilo professionale, vengono dichiarati corrispondenti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente per materia o, in sua vece, dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale personale. La dichiarazione di corrispondenza consente di partecipare senza alcuna riserva alle procedure concorsuali oppure di iscriversi nelle graduatorie predisposte ai fini della copertura di posti presso l'amministrazione provinciale. La corrispondenza viene dichiarata e attestata a seguito di uno specifico esame dei precitati titoli nonché delle conoscenze e capacità acquisite. Essa può essere negata nel caso che il percorso formativo per l'acquisizione dei titoli di studio oppure professionali esteri abbia una durata inferiore rispetto a quella richiesta dai corrispondenti requisiti d'accesso o ancora nel caso in cui si riscontrino delle differenze sostanziali tra le conoscenze e capacità attestata da un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle richieste dal corrispondente profilo professionale.

5. Con riferimento al comma 4 rimane salva la specifica disciplina statale che, ai fini dell'esercizio della professione, richiede l'iscrizione in un apposito albo, previo conseguimento della corrispondente abilitazione professionale.

6. Sono comunque considerati titoli validi per l'accesso al profilo degli insegnanti di musica i titoli di studio o professionali o l'abilitazione all'insegnamento conseguiti nell'Unione europea, ritenuti idonei sulla base di una decisione motivata dell'amministrazione, anche in sede di accesso alle graduatorie o di indizione del concorso.

7. Ai fini della validità dei titoli di studio per l'accesso ai profili professionali provinciali, l'amministrazione tiene conto dell'avvenuto riconoscimento, da parte delle competenti autorità ministeriali, dei titoli esteri validi per l'iscrizione ad albi professionali o abilitanti all'esercizio della professione sul territorio nazionale.

Art. 10.

Disposizioni varie sulle procedure concorsuali

1. Oltre ai posti a tempo indeterminato, possono essere messi a concorso anche posti a tempo determinato. Le graduatorie di concorso per i posti a tempo determinato possono essere utilizzate anche per la copertura di posti a tempo indeterminato.

2. Le graduatorie delle procedure concorsuali o comunque di tipo selettivo restano valide per due anni, salvo diversa disposizione del bando, e, comunque, per non oltre tre anni dalla loro pubblicazione nelle forme di volta in volta previste. In questo arco di tempo le candidate e i candidati risultati idonei possono essere assunti a tempo determinato con idoneità oppure a tempo indeterminato, nel rispetto delle graduatorie stesse e della disciplina sulla proporzionale etnica. Rimane comunque salva la facoltà dell'amministrazione di bandire nuovi concorsi o selezioni se giustificato dal diverso ambito settoriale o dalla necessità di poter disporre di candidati e candidate maggiormente qualificati.

3. Se previsto nel rispettivo bando o provvedimento di selezione, la graduatoria degli idonei può essere utilizzata anche per coprire profili diversi della stessa qualifica funzionale con medesimi requisiti formali e con compiti e preparazione similari.

4. La copertura dall'esterno di posti a tempo determinato per un periodo superiore a cinque mesi è effettuata di norma nel seguente ordine:

a) verificando se esistono idonee richieste di riammissione in servizio in base all'art. 38;

b) nel rispetto delle graduatorie di concorso per la stessa struttura e profilo professionale;

c) nel rispetto delle graduatorie di concorso per lo stesso profilo professionale;

d) nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli.

5. In relazione alle lettere b) e c) del comma 4 è fatto salvo quanto disposto dal comma 2. In mancanza di candidate e candidati idonei a conclusione delle procedure di cui sopra, si possono utilizzare, a discrezione, le graduatorie per i profili con i medesimi requisiti o per ambiti territoriali limitrofi; è inoltre possibile ricorrere a candidature comunque pervenute all'amministrazione o ad annunci specifici sui mezzi di informazione o su internet. Se necessario ricoprire incarichi di durata inferiore a cinque mesi, l'assunzione avviene nel rispetto delle graduatorie formate sulla base di soli titoli e, in subordine, come sopra descritto.

6. La copertura o l'accettazione di un posto a tempo determinato sulla base della graduatoria di concorso ed entro il periodo di validità della stessa, comporta il mantenimento dell'idoneità ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato per l'intera durata del periodo di inquadramento nel corrispondente profilo professionale e per il successivo periodo di due anni, salvo dimissione volontaria.



7. La rinuncia ad un rapporto di lavoro di durata non inferiore a cinque mesi, offerto nel rispetto della graduatoria di concorso, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dell'idoneità ai fini dell'assunzione.

8. La stipulazione di un contratto di lavoro su posti a tempo indeterminato con le idonee e gli idonei già assunti a tempo determinato avviene nel rispetto della graduatoria della procedura concorsuale di riferimento o di procedure concorsuali successive ed integrative. L'amministrazione ha facoltà di concedere il rinvio dell'assunzione a tempo indeterminato al personale già in servizio a tempo determinato nello stesso profilo, senza pregiudizio per i diritti delle aspiranti e degli aspiranti posizionati di seguito nell'ordine di graduatoria della procedura di concorso o reclutamento.

9. I posti vacanti in ruoli o ripartizioni diversi rispetto a quelli previsti per il posto bandito, ma appartenenti allo stesso profilo professionale, possono essere coperti nel rispetto della stessa graduatoria di concorso.

10. Il rifiuto di un posto a tempo indeterminato per il profilo professionale bandito, offerto nel rispetto della graduatoria di concorso, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dell'idoneità all'assunzione.

11. Nel bando di concorso può essere limitata o esclusa l'assunzione di candidate e candidati idonei. Per sopravvenute esigenze, l'amministrazione ha facoltà di assumere, in deroga al bando, anche le candidate e i candidati idonei soprannumerari.

12. Il personale assunto a tempo determinato sulla base di requisiti d'accesso previgenti, può partecipare alla prima procedura concorsuale successiva all'entrata in vigore dei nuovi requisiti d'accesso per il corrispondente profilo professionale. In caso di mancata partecipazione alla procedura concorsuale o di mancato superamento della stessa, detto personale rimane in servizio fino alla scadenza dell'incarico.

13. Delle operazioni della commissione d'esame viene redatto, per ogni seduta, un processo verbale, che è sottoscritto dal presidente o dalla presidente e dalla segretaria o dal segretario della commissione d'esame, se nominati. Il processo verbale contenente il risultato finale della procedura concorsuale è sottoscritto da tutti i membri della commissione d'esame e dalla segretaria o dal segretario.

14. Il personale in servizio a tempo determinato che, invitato a partecipare ad una procedura concorsuale, senza fondato motivo, non si presenti agli esami o che non li superi, rimane in servizio fino alla scadenza dell'incarico, fatto salvo che non vi siano altri candidati o candidate idonei, che altrimenti non potrebbero essere assunti. In tal caso è previsto il licenziamento con un termine di preavviso di 30 giorni. In mancanza di candidate e candidati idonei il rapporto di lavoro può essere rinnovato o prorogato su richiesta del direttore o della direttrice competente.

Art. 11.

Reinserimento nella vita professionale

1. Alle procedure concorsuali possono partecipare anche quanti intendono reinserirsi nella vita professionale e che sono in possesso di titoli di studio o professionali specifici un tempo vigenti, ma che non sono più previsti per l'accesso al corrispondente profilo professionale. In tal caso gli anni di formazione scolastica mancanti rispetto a quelli richiesti per l'accesso al corrispondente profilo professionale devono essere sostituiti da un'esperienza lavorativa specifica nella misura di due anni per ogni anno di formazione scolastica mancante. La presente disciplina non si applica ai profili professionali che richiedono un'abilitazione professionale.

Art. 12.

Commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali


1. Il giudizio nelle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego provinciale è espresso da un'apposita commissione esaminatrice composta da tre membri che, oltre ad avere la padronanza della lingua prescelta dal candidato o dalla candidata, sono ritenuti esperti nelle materie d'esame.

2. I membri della commissione esaminatrice possono essere scelti, in tutto o in parte, fra il personale dell'amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. La partecipazione alle commissioni esaminatrici costituisce per il personale provinciale un dovere d'ufficio, a cui è consentito derogare solo per grave impedimento. I membri di commissione appartengono ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso superato il periodo di prova previsto per l'assunzione a tempo indeterminato, oppure devono occupare una posizione dirigenziale. Uno dei membri della commissione esaminatrice funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi.

3. La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione della provincia di Bolzano. Uno dei membri può in ogni caso appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino.

4. Le commissioni esaminatrici per la selezione del personale insegnante ed equiparato sono formate, di norma, da membri di madrelingua - italiana o tedesca - corrispondente alla lingua nella quale viene impartito l'insegnamento o di madrelingua ladina per i posti disponibili nelle località ladine.

5. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti ovvero del segretario o della segretaria della commissione, può essere prevista per ogni componente la nomina di uno o più supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.



6. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici, ove previsto, sono svolte da impiegate o impiegati idonei a tali funzioni.

7. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.

8. Per lo svolgimento di singole prove d'esame, la commissione esaminatrice può avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale.

9. In caso di necessità, possono essere nominate due o più commissioni esaminatrici per ogni procedura concorsuale. In tal caso la parità di trattamento dei candidati e delle candidate è garantita da criteri di valutazione uniformi fissati nel bando di concorso e dalle commissioni esaminatrici nel corso di una seduta comune.

10. Ai fini dell'attribuzione dei gettoni di presenza ai membri esterni all'amministrazione provinciale, le commissioni di concorso sono considerate avere valenza esterna.

Capo III

RECLUTAMENTO MEDIANTE PROVE SELETTIVE

Art. 13.

Graduatorie

1. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale può avvenire mediante superamento di prove selettive secondo l'ordine delle graduatorie formate per profilo, gruppo linguistico e, di norma, per ambiti territoriali. Tali graduatorie sono aggiornate periodicamente alle scadenze di cui al comma 3.

2. Nel bando di cui all'art. 15 può essere prevista la formazione di apposite graduatorie per uffici, servizi o gruppi di destinatari.

3. Ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie vengono prese in considerazione le domande pervenute alla ripartizione provinciale personale entro le ore 12 delle scadenze fissate dalla Giunta provinciale. Si considerano in ogni caso prodotte in tempo utile le domande spedite, con lettera raccomandata o con mezzo giuridicamente equivalente, al più tardi entro le ore 12 del termine stabilito. Fa fede il timbro a data e ora dell'ufficio postale accettante.

4. Le graduatorie sono formate sulla base dei criteri di cui all'art. 18. Per le categorie protette vengono formate apposite graduatorie nel rispetto dei criteri dell'ufficio servizio lavoro. Il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale oppure orizzontale può chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria.

5. Le graduatorie sono rese immediatamente esecutive con l'approvazione da parte del direttore ovvero della direttrice della ripartizione provinciale personale. Le graduatorie sono depositate presso l'ufficio competente per la loro gestione e pubblicate all'albo della ripartizione provinciale personale.


6. Le domande per l'inserimento in graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro due anni dall'approvazione della graduatoria da parte di coloro che, nell'arco del suddetto biennio, non hanno instaurato un rapporto di servizio con l'amministrazione provinciale. La conferma della domanda implica l'aggiornamento da parte dell'aspirante della propria posizione rispetto ad ogni situazione variabile. Il mancato aggiornamento dei dati comporta l'azzeramento del punteggio attribuito in precedenza.

7. Il personale in servizio a tempo determinato assunto dalla graduatoria ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. In subordine, il personale in possesso dei requisiti per la mobilità verticale o orizzontale ha titolo di precedenza nella graduatoria del profilo professionale al quale aspira, in base alla maggiore anzianità complessiva di servizio effettivo. Si considera in servizio a tempo determinato il personale che ha prestato servizio - anche con interruzioni - nel corso dell'anno antecedente alla data di scadenza del termine utile per l'iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno stesso di scadenza. È escluso il personale dimissionario.

8. Al personale inserito nelle graduatorie e già in servizio i posti sono offerti solo nel caso in cui si tratti di profili professionali ascritti a qualifiche funzionali superiori a quella rivestita.

9. Al fine di salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione e l'organizzazione del lavoro, qualora le graduatorie a tempo determinato, formate principalmente sulla base di reclutamenti mediante prove selettive, presentino un numero elevato di aspiranti già in servizio in un determinato profilo, il personale già in servizio provinciale con idoneità rimane assegnato alla rispettiva struttura e conserva la propria posizione in graduatoria ai fini di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in caso di assegnazione di un posto vacante ad una o un aspirante in posizione meno favorevole. In ogni caso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si instaura secondo l'ordine di graduatoria.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica, di regola, ad alcuni profili professionali esecutivi soggetti ad elevato avvicendamento e con durata dell'incarico tendenzialmente breve, da individuarsi dal direttore ovvero della direttrice della ripartizione provinciale personale. Per gli stessi profili, al personale con idoneità conseguita a seguito delle procedure di cui al presente regolamento e con almeno tre anni di servizio effettivo nel profilo possono essere offerti i posti vacanti già coperti dallo stesso personale, con titolo di precedenza rispetto alle persone inserite nella graduatoria dei trasferimenti.



Art. 14.

Cancellazione dalle graduatorie

1. La cancellazione dalle graduatorie del relativo profilo professionale è da intendersi disposta per un anno, ove non vi sia un provvedimento che indichi espressamente un periodo diverso. La cancellazione dalle graduatorie è disposta nei seguenti casi:

a) per rifiuto dell'offerta di un incarico in assenza di un fondato motivo, riconosciuto tale dall'amministrazione;

b) per mancata assunzione del servizio, senza fondati motivi, entro il termine fissato dal contratto individuale di lavoro;

c) per dimissioni volontarie dal posto coperto, quale ne sia la motivazione;

d) per mancata partecipazione alle prove selettive o per il loro mancato superamento;

e) negli altri casi previsti dalle disposizioni in vigore.

2. In caso di dichiarazioni non veritiere, che tuttavia non rientrano secondo la valutazione dell'amministrazione nei casi gravi, è disposta la cancellazione dalla graduatoria - o da più graduatorie - da un minimo di un anno ad un massimo di due anni.

3. La cancellazione comporta in ogni caso la perdita del diritto di precedenza di cui all'art. 13, comma 7.

4. Per quanto concerne i profili professionali di cui all'art. 13, comma 10, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, la cancellazione può essere disposta eccezionalmente per soli sei mesi.

Art. 15.

Prove selettive

1. Nel bando per il reclutamento di personale mediante prove selettive sono da indicare, in quanto pertinenti, i medesimi elementi richiesti per le procedure di concorso di cui al Capo II.

2. La convocazione alle prove selettive è disposta dalla direzione dell'ufficio competente tenuto conto delle necessità e della riserva dei posti per le categorie protette, seguendo la graduatoria stilata nel rispetto dei criteri di cui all'art. 18. Per le categorie protette la convocazione è disposta nel rispetto della graduatoria formata in base ai criteri dell'ufficio servizio lavoro.

3. Qualora alle aspiranti e agli aspiranti vengano offerti dei posti nel rispetto della graduatoria prima dell'espletamento delle procedure di selezione del personale, le persone già in servizio, per effetto di tale offerta, sono convocate alle prove di selezione prima degli altri aspiranti.

4. Sia che le modalità di espletamento delle prove selettive prevedano l'accertamento della sola idoneità o che implicino la scelta dell'aspirante migliore, per ciascun posto disponibile vengono convocati almeno cinque candidati e candidate. I candidati e le candidate in servizio o in graduatoria che si dimettono dopo la convocazione o non si iscrivono più per il periodo successivo sono comunque ammessi alle prove selettive. I singoli bandi possono indicare modalità di dettaglio su idoneità e cancellazioni in relazione alle zone o agli ambiti territoriali.

5. Al termine di ogni selezione è stilata la graduatoria delle aspiranti e degli aspiranti che hanno superato il reclutamento mediante prove selettive. Essi sono collocati in graduatoria nell'ordine di convocazione, nel caso dell'accertamento dell'idoneità, oppure nel rispetto dei risultati riportati agli esami, nel caso della scelta del candidato ovvero della candidata migliore. Se le prove selettive prevedono più di una prova d'esame, l'idoneità si acquisisce con il superamento di tutte le prove.

6. Chi supera le prove selettive viene collocato nelle graduatorie di cui all'art. 13 oppure in quelle delle categorie protette con precedenza rispetto ai candidati e alle candidate che non hanno ancora sostenuto o superato le prove selettive, tenuto conto della graduatoria di cui al comma 5.

Art. 16.

Disposizioni comuni per concorsi e reclutamenti

1. Per quanto non diversamente disposto nel presente Capo e in quanto compatibili, si applicano ai reclutamenti mediante prove selettive le disposizioni sui concorsi pubblici di cui al Capo II. In particolare, le disposizioni riferite alle graduatorie di merito dei concorsi sono applicabili alle graduatorie formate a seguito delle procedure di reclutamento mediante prove selettive.

Capo IV

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 17.

Valutazione degli esami e dei titoli nei concorsi

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso-concorso pubblico il punteggio complessivo è fissato nei relativi bandi. Sono determinanti solo i risultati degli esami di concorso. In casi particolari, da motivare espressamente, il bando può prevedere anche la valutazione di titoli di studio, di esperienza professionale o di altri titoli. La valutazione dei titoli non può comunque incidere per oltre un quinto del punteggio totale della procedura ed è effettuata separatamente d'ufficio solo per coloro che abbiano superato le prove d'esame.

2. Per il personale insegnante ed equiparato si applica l'art. 34.

Art. 18.

Formazione delle graduatorie

1. La formazione delle graduatorie di cui all'art. 13 e all'art. 27, comma 3, è effettuata in base a criteri approvati dalla Giunta provinciale. I criteri sono fissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto e mantengono stabilità nel tempo, compatibilmente con l'opportuno adeguamento a nuove esigenze.



Art. 19.

Valutabilità della documentazione e autocertificazione

1. Nelle procedure di cui al presente regolamento la valutazione dei titoli viene effettuata unicamente in base a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, autocertificazioni o altra documentazione degli aspiranti e delle aspiranti. L'intera documentazione deve essere presentata nei termini prescritti e giudicata idonea, chiara e univoca; in caso contrario i titoli non sono presi in considerazione.

Capo V

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE NELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE

Art. 20.

Pubblicità e avvisi

1. La pubblicazione di avvisi di bando o di selezione di personale sui quotidiani locali è effettuata quando vi sia particolare necessità di una maggiore diffusione rispetto alla sola pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione o sul sito internet dell'amministrazione. In presenza di un numero ridotto di posti da coprire, gli avvisi possono essere pubblicati anche solo sulla stampa locale in lingua italiana, tedesca o ladina a seconda del gruppo linguistico a cui fa riferimento la riserva di posti prevista. La pubblicazione avviene sul rispettivo quotidiano a maggiore diffusione locale e quindi su tre nel caso di avvisi per tutti i gruppi.

2. L'amministrazione pubblica per 15 giorni sul proprio sito internet e all'albo della ripartizione provinciale personale i risultati delle prove d'esame dei concorsi pubblici e dei reclutamenti mediante prove selettive.

3. Ove il presente regolamento preveda la pubblicazione di documentazione nel Bollettino ufficiale della Regione o all'albo della ripartizione provinciale personale, tale pubblicazione può essere effettuata anche sul sito internet dell'amministrazione. Sono fatte salve le forme di pubblicazione a valore legale che dovessero sostituire o affiancare nel tempo il citato Bollettino ufficiale.

Art. 21.

eGovernment

1. Conformemente a quanto previsto dalle norme in vigore in materia di eGovernment, in presenza dei vigenti presupposti giuridici e tecnici,

a) le domande di partecipazione alle procedure di selezione e assunzione possono anche essere presentate per via telematica mediante invio tramite posta elettronica certificata con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare secondo le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ciò vale anche per le dichiarazioni e istanze collegate. In caso di invio tramite fax, per consentire l'accertamento dell'identità della persona richiedente, va trasmessa contestualmente copia di un documento di identità valido. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di stabilire i casi in cui sia comunque necessaria la sottoscrizione della domanda mediante firma digitale o l'invio tramite posta elettronica certificata;

b) le domande e le dichiarazioni compilate sul sito internet dell'amministrazione o inviate mediante tale sito - in caso di attivazione regolare di tale modalità e con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare - possono avere lo stesso valore delle domande e dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta, secondo la normativa statale, in presenza della persona adetta al procedimento;

c) possono essere ammesse ulteriori forme tecniche di presentazione delle domande o dichiarazioni e di intercambio di informazioni, secondo quanto previsto dalle normative in vigore.

2. La modalità di trasmissione mediante posta elettronica ordinaria non ha valore ai fini dell'inoltro delle domande di partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione o per l'inserimento nelle graduatorie e in ogni altro caso in cui la firma sia prescritta a pena di esclusione dal procedimento. Le domande inviate con tale modalità non possono essere prese in considerazione.

3. Nel caso in cui una procedura preveda la consegna materiale di documenti, l'esistenza e regolarità di questi entro la data di scadenza per la domanda di partecipazione va dichiarata già nella domanda inoltrata per via telematica; la documentazione invece può essere consegnata successivamente, al più tardi il primo giorno delle prove d'esame. Le relative modalità sono definite nei bandi o nella disciplina di dettaglio dei criteri di assunzione.

4. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedano la trasmissione di istanze mediante raccomandata, è comunque possibile utilizzare anche la posta elettronica certificata con credenziali rilasciate previa identificazione del o della titolare secondo le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. In caso di presentazione di domande per via telematica, l'amministrazione potrà interagire con le persone richiedenti con le medesime modalità.

6. L'amministrazione può stabilire nei bandi che l'invito alle prove, la pubblicazione dei relativi risultati, eventuali rinvii o comunicazioni inerenti alle procedure di assunzione avvengano mediante pubblicazione sul sito internet provinciale o nel Bollettino ufficiale della Regione. In tal caso queste modalità di comunicazione hanno pieno valore nei confronti dei partecipanti alle procedure predette.

7. La Giunta provinciale definisce modalità ulteriori di offerta dei posti per i casi di urgenza.

Art. 22.

Possesso dei requisiti per l'assunzione

1. Il possesso dei requisiti per l'assunzione all'impiego provinciale è dichiarato o comprovato dalla persona richiedente secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. Sono richieste esclusivamente le certificazioni previste per legge; la certificazione di appartenenza al gruppo linguistico è da presentare in originale a pena di esclusione dalla procedura.



2. I requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. Il personale è tenuto ad informare immediatamente l'amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l'assunzione all'impiego provinciale.

3. Il bando di concorso può anche prevedere la semplice manifestazione di interesse a partecipare e che il possesso dei requisiti debba sussistere in un momento successivo prestabilito, purché non posteriore al giorno della prima prova di concorso.

4. In sede di assunzione, chi in precedenza ha già prestato servizio presso l'amministrazione provinciale può documentare o dichiarare i soli stati, fatti o qualità personali che hanno subito variazioni.

Art. 23.

Criteria di preferenza

1. In caso di parità di punteggio nelle graduatorie la preferenza è attribuita nel seguente ordine:

a) alla rappresentanza di genere nel corrispondente profilo professionale: viene preferito il genere sotto rappresentato; la rappresentanza di genere per i diversi profili professionali è calcolata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno;

b) al servizio prestato presso una pubblica amministrazione, senza che nel periodo utile alla valutazione si sia dato luogo a rilievi secondo le norme vigenti;

c) all'età: viene preferito il candidato o la candidata più giovane.

2. In caso di ulteriore parità la preferenza è attribuita con riferimento alla normativa statale.

Art. 24.

Accertamento dell'idoneità psicofisica

1. Chi intende accedere all'impiego provinciale deve possedere l'idoneità fisica e psichica all'esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni. L'accertamento dell'idoneità psicofisica all'impiego per categorie o singoli lavoratori, comprese le persone disabili, può essere effettuato in fase preassuntiva, nel rispetto della normativa vigente. Devono essere in ogni caso salvaguardate la salute e l'incolumità del restante personale, delle persone affidate al personale, nonché la sicurezza degli impianti.

2. L'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio in montagna e all'assunzione nel Corpo forestale provinciale o nel servizio antincendi avviene mediante specifiche visite mediche, anche in sede di prove di concorso o selettive.

3. Qualora, in base alle risultanze dei pareri medici rilasciati dai competenti organi e alle attività tipiche del profilo, le mansioni concrete caratterizzanti non possano essere svolte in modo coerente o utile o l'assunzione comporti un aggravio o una modifica altrimenti non necessaria all'organizzazione del lavoro, l'amministrazione ha facoltà di non procedere all'assunzione per mancanza del requisito dell'idoneità psicofisica. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti di persone disabili appartenenti alle categorie protette; in tal caso, però, la valutazione sulle conseguenze organizzative tiene conto dell'appartenenza a tale categoria.

4. L'amministrazione provinciale fornisce ai competenti organi medici tutte le informazioni necessarie ad identificare le condizioni concrete di lavoro e le mansioni del profilo professionale di riferimento.

Art. 25.

Disposizioni particolari per le persone disabili

1. Le persone disabili sostengono le prove d'esame nelle procedure concorsuali con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla specifica situazione di disagio. L'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi sono da indicare nella domanda di partecipazione.

2. Il trenta per cento delle assunzioni da effettuare per la copertura della quota d'obbligo prevista a favore delle persone disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, può avvenire nominativamente. Le assunzioni nominative presso l'amministrazione provinciale sono limitate alle persone disabili aventi requisiti conformi ai criteri approvati dalla Giunta provinciale per la stipula della convenzione-tipo inerente ad un programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo ai sensi della legge citata. Le assunzioni avvengono previo parere positivo del o della superiore competente presso l'unità organizzativa interessata.

3. Per favorire l'inserimento lavorativo di persone in possesso di una qualificazione professionale parziale connessa con una situazione di handicap, è consentito, in via sperimentale, l'accesso all'impiego provinciale anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli profili professionali. Si rinvia ai contratti collettivi vigenti.

Art. 26.

Flessibilizzazione della proporzionale

1. Al fine di consentire una gestione più flessibile della proporzionale, la Giunta provinciale può, nel rispetto della proporzionale calcolata sulla generalità dei posti, assegnare posti riservati a un gruppo linguistico anche ad un altro gruppo linguistico nei seguenti casi:

a) in mancanza di candidate e candidati vincitori o idonei del rispettivo gruppo linguistico e in presenza di urgenti ed improrogabili esigenze di servizio per la copertura dei relativi posti;

b) qualora venga riservato un corrispondente numero di posti a favore del gruppo linguistico cedente in un'altra qualifica funzionale o in un altro gruppo di qualifiche funzionali.

2. Il riequilibrio dei posti assegnati in base al comma 1 avviene in sede di successive coperture di posti.



*Capo VI*RAPPORTO DI LAVORO O DI COLLABORAZIONE A TEMPO
DETERMINATO

Art. 27.

Assunzione a tempo determinato

1. Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l'amministrazione può assumere, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente e per progetti destinati a finanziamento specifico o esterno. Sono fatte salve le disposizioni specifiche per categorie di personale espressamente individuate e per il settore scolastico. È inoltre consentita la proroga in servizio di personale a tempo determinato su posti vacanti in attesa delle procedure di assunzione e in caso di insufficiente copertura a tempo indeterminato.

2. Al fine di garantire la continuità dei servizi che richiedono particolari conoscenze, di cui sono in possesso esclusivamente singoli dipendenti, l'assunzione a tempo determinato di personale può essere anticipata di un congruo periodo, onde consentire il passaggio efficace delle consegne.

3. Graduatorie per l'assunzione a tempo determinato possono essere istituite per ogni qualifica funzionale e profilo professionale, secondo necessità, e in seguito essere sospese o chiuse dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Per quanto concerne le relative scadenze, il posizionamento in graduatoria e la gestione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

4. Chi è inserito nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato è chiamato a colloqui selettivi, che possono avere contenuto tecnico e attitudinale con riferimento agli specifici posti da ricoprire. I colloqui sono condotti dal direttore ovvero dalla direttrice della ripartizione o dell'ufficio di riferimento o da una persona da essi delegata, con l'assistenza, di norma, di altre due persone con esperienza professionale nello specifico settore d'impiego o nell'ambito della selezione del personale. L'esito dei singoli colloqui va documentato per iscritto con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato o della candidata.

5. I posti nelle direzioni di dipartimento per i quali è prevista la collaborazione diretta con l'assessore o l'assessora di riferimento possono essere coperti, su richiesta di quest'ultimo o quest'ultima e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, da personale chiamato dall'esterno, che deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego provinciale. I relativi contratti hanno validità limitata alla durata del mandato politico dell'assessore o assessora di riferimento. Il servizio così prestato presso la direzione di dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l'assunzione possa avvenire in base all'ordine della graduatoria stessa. Il personale così assunto non può essere trasferito su altri posti o funzioni finché non sia compiuta la condizione appena citata.

6. Chi dopo tre colloqui selettivi per il medesimo profilo professionale non viene assunto, è cancellato per due anni dalla graduatoria del rispettivo profilo professionale, previa verifica della validità delle relative motivazioni.

7. La responsabilità per le assunzioni fuori dalla previsione organica, richieste per motivi particolari dalle strutture provinciali, è in capo al direttore o alla direttrice di ripartizione richiedente. È necessaria la relativa copertura finanziaria.

Art. 28.

Incarico ad esperti

1. In caso di necessità e in mancanza di esperti interni, l'amministrazione provinciale può avvalersi a tempo determinato di esperti esterni, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente.

2. Con il provvedimento d'incarico è determinato il compenso onnicomprensivo, che va commisurato all'importanza del lavoro affidato. Inoltre possono essere rimborsate le relative spese debitamente documentate.


3. Nel caso in cui l'incarico, oltre a comprendere la piena osservanza dell'orario d'ufficio, costituisca per la persona incaricata l'unica attività lavorativa, la retribuzione annuale verrà corrisposta in 13 mensilità. In tal caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformità a quanto previsto per il personale dipendente. L'incarico ha una durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile per non oltre due anni, qualora persistano i presupposti previsti dal presente articolo e il concorso pubblico per la copertura della relativa posizione non abbia espresso vincitori. Tali limiti temporali non trovano applicazione per il settore scolastico.

4. Il servizio svolto quale persona esperta non può essere riconosciuto ai fini dell'anzianità richiesta per la mobilità verticale, per la carriera o per altre finalità proprie del rapporto di lavoro dipendente del personale provinciale. Può invece essere preso in considerazione quale esperienza professionale.

Art. 29.

Impiego a tempo determinato di disoccupati

1. Per rispondere ad esigenze temporanee finalizzate, alla realizzazione di interventi di riordino di archivi, biblioteche o uffici della provincia, anche mediante l'introduzione di nuovi processi di automazione, e alla promozione di studi, indagini e rilevamenti o per altre temporanee esigenze di servizio, l'amministrazione può assumere, per una durata non superiore a dodici mesi, persone disoccupate in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego provinciale. L'amministrazione può stabilire a quali fasce di disoccupati riconoscere priorità ai fini dell'assunzione. La Giunta provinciale stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri di assunzione, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. L'eventuale cancellazione dalla relativa lista vale anche ai fini delle graduatorie per il medesimo profilo professionale.



Art. 30.

Tirocini e attività di volontariato

1. Presso i servizi dell'amministrazione provinciale possono essere occupati, per una durata non superiore a tre mesi, studentesse e studenti di scuola secondaria superiore, studentesse e studenti universitari o neolaureati per lo svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato all'integrazione della formazione scolastica. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di ammissione e l'indennità, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. Anche il personale dirigente del singolo servizio o ente provinciale può impiegare dei tirocinanti; in tal caso non è previsto per questi ultimi il riconoscimento di alcuna indennità da parte dell'amministrazione.

2. Il personale dirigente del singolo servizio o ente provinciale può inoltre impiegare, previa stipulazione di un apposito accordo, persone interessate all'attività di volontariato non retribuita.

3. Al rapporto di tirocinio e di volontariato non sono connessi gli effetti di un rapporto di lavoro dipendente.

Art. 31.

Assunzione di personale stagionale

1. Il personale stagionale è impiegato nei servizi o enti provinciali con esigenze variabili nei diversi periodi dell'anno. Il periodo di impiego è inferiore all'anno.

2. Nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta provinciale e dei principi di pubblicità e trasparenza, i servizi e gli enti provinciali possono selezionare ed assumere direttamente il personale stagionale.

3. L'assunzione e l'amministrazione del personale stagionale può essere effettuata dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale personale su richiesta e per conto di servizi o enti provinciali. Nei casi in cui le esigenze stagionali non trovassero precisa corrispondenza in uno dei profili professionali previsti nei contratti collettivi vigenti, il personale stagionale - fermi restando i requisiti per l'impiego provinciale - può essere assunto sulla base delle competenze ed esperienze specifiche connesse alle mansioni da svolgere ed è inquadrato nella qualifica più congrua per compiti e responsabilità. Tuttavia, per la necessità tecnica di utilizzare uno dei profili già esistenti, va individuato tra questi il profilo più affine. Nei casi in cui, per la specificità del ruolo, non si possa attingere dalle graduatorie di cui al presente regolamento, l'annuncio pubblico per la copertura degli incarichi ha luogo sui mezzi di informazione e sul sito internet provinciale.

4. A fronte della necessità di impiego di personale con conoscenze specifiche dei luoghi o per esigenze di servizio che richiedano la pronta reperibilità di personale in località disagiate o per altre ragioni da motivare esplicitamente, l'assunzione può essere limitata alle sole persone aventi dimora nel comune della sede di servizio o nei comuni limitrofi. In tal caso gli annunci per la copertura degli incarichi possono essere pubblicizzati mediante adeguata diffusione locale.

Art. 32.

Stipulazione di convenzioni con cooperative di lavoro o organizzazioni similari

1. Per lavori straordinari o imprevisi di breve durata, che non possono essere espletati dal personale già disponibile, e per i quali non sia conveniente l'assunzione di apposito personale, la Giunta provinciale può stipulare delle convenzioni con cooperative di lavoro oppure altre organizzazioni autorizzate.

Art. 33.

Impiego di volontari del servizio civile

1. Per l'impiego di volontarie e volontari del servizio civile presso i servizi ed enti provinciali negli ambiti previsti dalla rispettiva normativa statale, la provincia può iscriversi all'albo nazionale degli enti di servizio civile e presentare i relativi progetti.

Capo VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE INSEGNANTE ED EQUIPARATO

Art. 34.

Assunzione di personale insegnante ed equiparato

1. L'assunzione di personale insegnante ed equiparato avviene sulla base di graduatorie redatte conformemente ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e attraverso i rispettivi bandi di concorso. Le relative regolamentazioni sono portate a conoscenza del pubblico mediante idonee forme di pubblicità e accesso.

2. La Giunta provinciale può individuare ulteriori profili professionali rientranti nella categoria del personale insegnante ed equiparato.


3. L'abilitazione all'insegnamento, intesa come specializzazione nel campo pedagogico-didattico, è definita dalla Giunta provinciale e può essere conseguita anche in sede di concorso per l'accesso all'impiego.

Art. 35.

Contingente dei posti e conferimento di incarichi e supplenze

1. I posti disponibili per gli incarichi annuali e le supplenze vengono conferiti, nel rispetto della relativa graduatoria, mediante scelta del posto. È comunque garantita la precedenza al personale perdente posto in servizio a tempo indeterminato. In mancanza di candidati o candidate in graduatoria è ammessa la chiamata diretta.

2. Ogni anno, entro le date fissate dalle rispettive regolamentazioni di settore, le strutture organizzative competenti determinano, nel rispetto del contingente massimo dei posti fissato dalla Giunta provinciale, tutti gli incarichi annuali e le supplenze da conferire nel successivo anno scolastico al personale insegnante ed equiparato. Modifiche nell'elenco dei posti sono possibili fino al momento della scelta dei posti.



3. Il personale con un'anzianità di servizio almeno triennale nella stessa direzione scolastica, che abbia conseguito l'idoneità nella relativa procedura concorsuale, può fare domanda di proroga dell'incarico in atto. I posti coperti con tali incarichi nonché i posti coperti prima della scelta dei posti con contratto a tempo indeterminato con candidate e candidati della graduatoria «con idoneità» non sono disponibili per la scelta dei posti. Le proroghe dell'incarico hanno la precedenza rispetto ai trasferimenti, ma non rispetto agli aumenti di incarico del personale a tempo indeterminato.

4. Anche i posti non contenuti nell'elenco di cui al comma 2 vengono coperti nel rispetto della graduatoria.

Art. 36.

Personale delle scuole dell'infanzia nonché collaboratori e collaboratrici all'integrazione

1. La Giunta provinciale adotta le regolamentazioni specifiche e di dettaglio, nonché eventuali deroghe alle presenti disposizioni, se ritenute opportune per il personale delle scuole dell'infanzia e per i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione o per altre categorie di personale equiparato. In mancanza di quanto sopra indicato, le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione nei confronti di tutto il personale insegnante ed equiparato, compresi i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione di bambini e alunni in situazione di handicap.

Art. 37.

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capo per il personale insegnante ed equiparato, si rinvia alle norme previste per le altre categorie di personale, in quanto compatibili.

Capo VIII

DISPOSIZIONI VARIE SULL'INSTAURAZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 38.

Riammissione in servizio

1. Il personale che è già stato impiegato presso l'amministrazione provinciale a tempo indeterminato o determinato con idoneità, può essere riammesso in servizio, anche su posti a tempo determinato.

2. La riammissione in servizio del personale insegnante ed equiparato è disposta secondo criteri

stabiliti dalla Giunta provinciale e in ogni caso mediante inserimento nella relativa graduatoria.

3. Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego provinciale, nonché il giudizio positivo del direttore ovvero della direttrice della struttura organizzativa di destinazione. Nel caso di personale insegnante ed equiparato soggetto alla procedura di scelta del posto, il giudizio è espresso dall'ufficio provinciale competente per l'assunzione di tale personale.

4. Ai fini della riammissione in servizio hanno titolo di precedenza:

a) il personale perdente posto;

b) il personale docente di cui all'art. 47;

c) i genitori o i familiari che assistono con continuità parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap e con essi conviventi;

d) i richiedenti con prole a carico;

e) i richiedenti che si sono riqualificati per la riammissione in servizio.

5. Il personale riammesso in servizio è inquadrato in un profilo professionale con mansioni identiche o simili a quelle esercitate al momento della cessazione dal servizio provinciale oppure in un profilo professionale per il quale possiede i vigenti requisiti d'accesso, ascritto alla stessa qualifica funzionale oppure ad una qualifica inferiore rispetto a quella occupata alla cessazione dal servizio provinciale.

6. Al personale di cui al comma 4, lettera a), è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello acquisito al momento della cessazione dal servizio. Al restante personale riammesso in servizio è attribuito un trattamento economico stabilito in base ai criteri di indirizzo fissati da un'apposita commissione interna alla Ripartizione provinciale Personale. Se ritenuto opportuno e debitamente motivato, può essere attribuito un trattamento che tenga conto dell'esperienza professionale maturata ai fini dell'impiego previsto, escluso ogni automatico riconoscimento di servizi.

7. Il personale riammesso in servizio può essere sottoposto al normale periodo di prova previsto per l'assunzione all'impiego provinciale.

Art. 39.

Riassunzione di personale provinciale

1. Fatta eccezione per i casi indicati all'art. 38, per il personale provinciale, anche stagionale, assunto nuovamente in un profilo professionale della stessa qualifica funzionale o di una qualifica funzionale inferiore, entro due anni dalla cessazione dal servizio, la progressione professionale prosegue. Tale disposizione non si applica al personale dimissionario e a quello cessato per motivi disciplinari.

Art. 40.

Riconoscimento di servizi di insegnamento in scuole a carattere statale

1. In applicazione dell'art. 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, al personale, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato con idoneità può essere riconosciuto ai fini del trattamento economico, su richiesta, il servizio di insegnamento complessivo prestato nella corrispondente qualifica presso le scuole a carattere statale nella provincia di Bolzano.



Art. 41.

Collocamento a riposo

1. Il personale è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età, fatti salvi i nuovi limiti di età previsti dalla vigente normativa previdenziale e sempreché sia stato maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa medesima.

2. In deroga al limite di età di cui al comma 1, il personale può essere mantenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alle speranze di vita e il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la vigente normativa previdenziale.

3. La proroga in servizio può essere altresì concessa per il raggiungimento di una anzianità contributiva non superiore ad anni 15, sempreché sussistano anche motivate specifiche esigenze di servizio.

4. Il personale docente ed equiparato delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale è collocato a riposo con effetto dalla data di inizio dell'anno formativo successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ai sensi delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

5. Al personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano a trovare applicazione le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti per i corrispondenti Corpi statali.

6. Il personale che ai sensi della normativa specifica deve cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento del limite di età di cui al comma 1, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui al comma 2, è collocato a riposo d'ufficio con contemporanea decorrenza, sempre che sussistano i requisiti di età e contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Capo IX

DISPOSIZIONI SUL COMANDO E SUL DISTACCO DI PERSONALE

Art. 42.

Comando di personale provinciale verso altri enti pubblici e privati

1. L'amministrazione provinciale può comandare a tempo determinato personale presso enti pubblici e privati o imprese che svolgono attività di interesse pubblico. Il personale interessato deve essere sentito.

2. Il comando non può avere durata superiore a quattro anni, salvo proroga e può altresì essere disdetto in ogni momento, con preavviso di almeno sei mesi.

3. L'amministrazione provinciale provvede alla progressione economica del personale comandato, al pagamento dello stipendio fisso e continuativo in godimento presso la provincia e di eventuali compensi e provvidenze accessorie, ed al versamento degli oneri riflessi.

4. La spesa complessiva per il personale comandato, inclusi gli oneri riflessi, è a carico degli enti pubblici e privati o delle imprese presso cui detto personale presta servizio, i quali sono tenuti a rimborsare all'amministrazione provinciale gli importi da questa anticipati.

5. Il personale comandato è collocato in posizione di fuori ruolo per la durata del relativo comando. Al termine del comando, il personale è collocato, se necessario, in soprannumero fino al verificarsi delle prime vacanze nei rispettivi profili professionali o qualifiche funzionali.

6. Per quanto non diversamente disciplinato da singoli accordi, per il personale comandato trova applicazione l'ordinamento del personale dell'amministrazione provinciale.

Art. 43.

Comando di personale verso la provincia

1. I posti temporaneamente vacanti nei ruoli provinciali possono essere coperti con personale di ruolo di altri enti pubblici, in possesso dei requisiti specifici per l'accesso all'impiego provinciale, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il comando cessa al più tardi nel momento in cui i posti relativi vengono ricoperti nei modi di legge.

3. La spesa per il personale comandato è a carico dell'amministrazione provinciale, la quale rimborsa a quelle di rispettiva appartenenza anche l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.

4. Analogamente può provvedersi per fronteggiare esigenze derivanti dall'esercizio di funzioni delegate, ma senza alcun riferimento agli organici del personale provinciale e salvo, per quanto riguarda la spesa, l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. In via eccezionale il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e quello dell'amministrazione di appartenenza, dopo almeno un anno di servizio presso la provincia. L'inquadramento avviene nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Art. 44.

Distacco di personale provinciale a fini di formazione e aggiornamento

1. È possibile il distacco, ai fini di formazione e di aggiornamento, di personale presso enti pubblici o privati o imprese, come anche il distacco di personale di enti pubblici o privati o imprese presso la provincia. Le modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale. Non è di regola previsto il rimborso della relativa spesa.



Art. 45.

Distacco di personale provinciale per servizio sociale volontario e per lo svolgimento di attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata a distaccare presso gli enti promotori del servizio sociale volontario e presso enti ed organismi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, per un periodo definito, proprio personale, al fine dello svolgimento di attività ai sensi della normativa provinciale di settore. Non è di regola previsto il rimborso della relativa spesa e i posti del personale distaccato non possono essere considerati vacanti, né essere coperti mediante sostituzioni.

2. L'adesione del personale è su base volontaria: può richiedere l'accesso a questa forma di distacco il personale nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età previsti dalla normativa previdenziale, senza possibilità di ulteriore proroga in servizio. L'autorizzazione al personale da parte dell'amministrazione è discrezionale e può venire motivatamente negata. Il periodo di distacco per l'attività sociale, disciplinato nell'accordo da stipularsi con l'organismo o l'ente promotore del servizio sociale volontario, è revocabile anche su richiesta motivata del personale o dell'organismo o ente promotore interessato.

3. Durante il periodo di distacco, nel quale il personale è esonerato dal normale servizio provinciale, spetta il trattamento economico di provenienza, esclusi le indennità e gli inquadramenti in qualifiche funzionali superiori collegati all'espletamento di funzioni non più esercitate. Per l'attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo possono essere previsti rimborsi di specifiche spese documentate per il personale distaccato. Gli oneri relativi fanno carico ai corrispondenti capitoli afferenti il servizio sociale volontario e lo svolgimento di attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

4. Le modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi enunciati.

Capo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONE DI NORME

Art. 46.

Norme transitorie

1. La nuova disciplina per la formazione delle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato è applicata alle domande presentate per la scadenza del 15 gennaio 2014. La nuova disciplina si applica anche alle domande delle persone già inserite in graduatoria, mediante ricalcolo dei punteggi in essere secondo le nuove disposizioni. Eventuali scorrimenti di posizione non danno luogo a provvedimenti risarcitori o compensativi di alcun tipo.

2. La disposizione di cui all'art. 35, comma 3, si applica a partire dall'anno scolastico 2014/2015.

3. In caso di necessità organizzative, le scadenze di cui al presente Capo possono essere rideterminate dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale.

Art. 47.

Norma transitoria sul passaggio di personale docente alle scuole provinciali

1. Il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano e delle scuole di formazione professionale e di musica provinciali, privo del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di maturità e dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ove previsto e che, per mancanza di personale in possesso del previsto titolo, abbia svolto, fino al 31 agosto 2004, servizi per almeno 18 anni, anche non continuativi, presso le predette scuole, è inserito nelle graduatorie del personale insegnante della Provincia. A tal fine è necessario presentare domanda entro il 31 ottobre 2013 e superare un esame di ammissione secondo modalità e tempi da stabilirsi dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale personale e con appositi bandi. Il personale insegnante che supera l'esame è inserito, in ordine di punteggio, nella graduatoria della relativa materia per l'anno scolastico 2014/2015, precedendo il personale che nell'anno formativo 2013/2014 non ha prestato servizio oppure ha prestato servizio sprovvisto del titolo di studio o professionale richiesto, fatta eccezione per quanti sono in possesso di un titolo di studio o professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, ancorché non riconosciuto. Con l'inserimento in graduatoria questo personale è gestito analogamente al restante personale già in graduatoria, anche per le procedure di valutazione e la conseguente possibile assunzione a tempo indeterminato.

2. L'immissione nelle graduatorie di cui al comma 1 è in ogni caso riservata al personale che ha svolto effettiva attività di insegnamento per almeno 120 giorni in almeno uno degli ultimi due anni scolastici, 2011/2012 e 2012/2013.


3. In sede di inquadramento economico si tiene conto dell'anzianità di servizio non già presa in considerazione ai fini della progressione economica, detratto il periodo richiesto dalle disposizioni provinciali per la corrispondente mobilità verticale di chi sia sprovvisto dei requisiti richiesti.

4. A favore del personale di cui al comma 1, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nelle procedure di assunzione del personale amministrativo può essere riservata un'adeguata quota di posti.»

Art. 48.

Personale educativo presso il convitto Damiano Chiesa

1. Il personale educativo in servizio presso il convitto Damiano Chiesa nell'anno formativo 2012/2013 ed in possesso della corrispondente abilitazione è trasferito, su richiesta e previo superamento di apposito esame di idoneità, alla Provincia e inquadrato nel profilo professionale di educatore o educatrice professionale. Le modalità ed i termini dell'esame di idoneità nonché, sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto, il passaggio alla Provincia sono stabiliti dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale.



Art. 49.

Riordino delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito dopo il comma 1-bis il seguente comma:

«1-ter. Nelle more del riordino della formazione agricola, forestale e di economia domestica da ultimarsi ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 entro l'anno 2015, sono confermati gli incarichi dirigenziali in atto presso tale settore al fine di garantire la necessaria continuità dei servizi relativi.».

Art. 50.

Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Provincia 30 maggio 2003, n. 20, e successive modifiche, salvo quanto disposto all'art. 46, comma 2 del presente decreto;

b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° aprile 1997, n. 7;

c) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1997, n. 21, e successive modifiche;

d) gli articoli 22 e 23 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche;

e) l'art. 8 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5;

f) l'art. 5 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9.

Art. 51.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 settembre 2013

DURNWALDER

(Omissis)

13R00494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 settembre 2013, n. 23.

Modifiche del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 37/I-II del 10 settembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 agosto 2013 n. 1184;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: «1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali, nonché alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.».

Art. 2.

1. Il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: «6. I titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto possono, a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge, ma non di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L'assenso alla concessione di un nuovo permesso annuale può essere espresso mediante:

a) controfirma della relativa domanda della persona richiedente;

b) firma di una lista nominativa di tutti i titolari di permesso annuale, in cui sono indicati l'oggetto della domanda e il nome dell'eventuale persona beneficiaria;

c) deliberazione dell'assemblea generale dei titolari di permesso annuale.».



Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: «1. Il possesso del permesso d'ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 6, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d'ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.».

Art. 4.

1. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: «5. I titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto possono, a maggioranza assoluta, concedere il permesso d'ospite a chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge, ma non di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L'assenso alla concessione di un nuovo permesso d'ospite può essere espresso mediante:

- a) controfirma della relativa domanda della persona richiedente;
- b) firma di una lista nominativa di tutti i titolari di permesso annuale, in cui sono indicati l'oggetto della domanda e il nome dell'eventuale persona beneficiaria;
- c) deliberazione dell'assemblea generale dei titolari di permesso annuale.».

Art. 5.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 6: «6. Nel rilascio del permesso d'ospite di cui al comma 5 si deve aver particolare riguardo per i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o da una ridotta quantità di fauna selvatica cacciabile. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica.».

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: «2. Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha versato, nei termini fissati nelle direttive emanate ai sensi dell'art. 24 della legge, la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia, il contributo finanziario di cui al comma 2 dell'art. 36-bis della legge o il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali o dall'associazione per le

spese inerenti alla gestione della riserva, alla sorveglianza venatoria, alla tutela della fauna ed al risarcimento di danni da fauna selvatica a carico della rispettiva riserva di caccia. Può inoltre essere negato per un periodo non superiore a tre anni a chi nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda ha commesso una violazione delle leggi sulla caccia per la quale è stata comminata una sanzione penale od amministrativa; in tal caso si deve tener conto della gravità della violazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 settembre 2013

DURNWALDER

(Omissis).

13R00495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 settembre 2013, n. 24.

Modifiche del regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 17 settembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 del 2 settembre 2013;

E M A N A


il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito: «Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è aggiunto il seguente comma 2: «2. L'Ufficio provinciale Prevenzione incendi svolge anche la funzione di segreteria per la Conferenza dei servizi di cui all'art. 11 della legge.».



Art. 3.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 5-*bis*: «5-*bis*. Il progetto di prevenzione incendi realizzato con l'approccio ingegneristico deve essere presentato all'Ufficio provinciale Prevenzione incendi nella fase di identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, dei livelli di prestazione e degli scenari di incendio.».

2. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito: «7. I progetti di impianti di protezione antincendio e gli altri progetti la cui stesura è prescritta dalla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata "Ordinamento provinciale dell'artigianato", e dal decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, di seguito denominato "regolamento di esecuzione", devono essere depositati in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione.».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è così sostituito: «2. Gli interventi di manutenzione e di verifica di cui all'Ordinamento provinciale dell'artigianato e al relativo regolamento di esecuzione devono essere effettuati da soggetti abilitati. Nel caso in cui nuove normative tecniche rendano necessari lavori di adeguamento sull'edificio o sull'impianto esistente, il responsabile deve fare effettuare tali adeguamenti entro i termini previsti dalle normative stesse. Ogni intervento va annotato nell'apposito libretto di manutenzione.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è così sostituito: «1. La dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato E. Al verbale di collaudo il tecnico collaudatore deve allegare la dichiarazione di conformità relativa agli impianti di cui all'Ordinamento provinciale dell'artigianato e al relativo regolamento di esecuzione, nonché la dichiarazione del direttore dei lavori di avere eseguito gli interventi conformemente al progetto.».

Art. 6.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è così sostituito: «Art. 9 (*Gasolio per riscaldamento e per autotrazione*). — 1. Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano applicazione per depositi di gasolio per riscaldamento con capacità complessiva superiore a 5 m³. Fino a 5 m³ di capacità complessiva resta fermo l'obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 4 della legge.

2. Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano altresì applicazione per impianti fissi e per contenitori/distributori rimovibili di gasolio per autotrazione con capacità complessiva superiore a 5 m³. Fino a 5 m³ di capacità complessiva resta fermo l'obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 4 della legge.».

Art. 7.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, è così sostituito:

«Art. 10 (*Deroga*). — 1. Le richieste di deroga alle norme di prevenzione incendi devono essere presentate all'Ufficio provinciale Prevenzione incendi.

2. Alla richiesta di deroga va allegato in triplice copia il progetto specifico di prevenzione incendi di cui all'art. 3, relativo all'intero fabbricato interessato.

3. La richiesta di deroga deve proporre una misura di sicurezza equivalente, perché la deroga non può comportare una riduzione del livello di sicurezza prescritto.

4. L'Ufficio provinciale Prevenzione incendi fornisce alla Conferenza dei servizi di cui all'art. 11 della legge anche un proprio parere in merito alla richiesta di deroga.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 settembre 2013

DURNWALDER

(*Omissis*).

13R00496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 settembre 2013, n. 25.

Nuova impostazione del corso di alta formazione professionale «Tecnico superiore dei servizi ricettivi e turistici».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 17 settembre 2013*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 settembre 2013 n. 1269;

E M A N A


il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il corso di formazione per tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive presso la scuola alberghiera di Merano è un corso di studi di alta formazione dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

Art. 2.

2. Il profilo professionale, le competenze comuni per tutti i profili e le competenze relative al profilo professionale in oggetto, contenuti nell'allegato e che corrispondono agli standard minimi stabiliti a livello nazionale per gli istituti tecnici superiori (ITS), sono approvati.



Art. 3.

3. Le disposizioni concernenti l'organizzazione, il piano degli studi, la valutazione e l'esame finale, contenuti nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera, sono approvati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 settembre 2013

DURNWALDER

(*Omissis*).

13R00497

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2013, n. 0161/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 dell'11 settembre 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge regionale 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Vista la legge regionale 6 agosto 2013, n. 8 (Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), con la quale si operano interventi di modifica della legge regionale 7/1988 finalizzati a rendere più razionale ed organica l'organizzazione della Giunta regionale e si apportano modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 18/1996, prevedendo, in particolare, l'introduzione dell'incarico di Direttore generale, una rivisitazione delle connotazioni dell'incarico di vicedirettore centrale nonché modifiche all'incarico di direttore di staff;

Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visti i propri decreti del giorno 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del giorno 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del giorno 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., del giorno 11 marzo 2008, n. 074/Pres., del giorno 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., del giorno 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., del giorno 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., e del 25 giugno 2012, n. 0133/Pres. con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto regolamento;

Ritenuto di apportare modifiche al suddetto Regolamento sia in esito alle innovazioni introdotte con la succitata legge regionale n. 8/2013, sia al fine di un riassetto complessivo della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto il documento recante "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres." elaborato, in tal senso, dai competenti uffici e diramato con nota della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme del giorno 5 agosto 2013, prot. n. 23611/ P / PER 27;

Effettuato il confronto con le parti sindacali, in ordine al suddetto documento, il giorno 8 agosto 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 9 agosto 2013, n. 1432 con la quale si è approvato, in via preliminare, il suddetto documento;

Atteso che, nella seduta del giorno 27 agosto 2013 la I Commissione consiliare permanente ha reso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, parere favorevole a maggioranza in ordine al suddetto documento;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 30 agosto 2013, n. 1534;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres." allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole «agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario» sono sostituite dalle parole «all'Agenda regionale per il diritto agli studi superiori».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. All'art. 4 del DPRReg 0277/Pres./2004 dopo le parole «dalla Giunta regionale,» sono aggiunte le parole «dal Direttore generale,».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 7 del DPRReg 0277/Pres./2004:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale si articola in:

- a) direzione generale;
- b) direzioni centrali;
- c) aree;
- d) servizi;
- e) strutture stabili di livello inferiore al servizio»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis La Direzione generale è l'unità di livello direzionale operante a supporto dell'attività del Direttore generale.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le aree costituiscono unità organizzative di livello direzionale, preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituite nell'ambito delle direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, caratterizzate da particolare complessità organizzativa e funzionale; le aree possono ricomprendere servizi della direzione centrale o struttura direzionale equiparata.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle aree, dei servizi, nell'ambito delle direzioni centrali e strutture direzionali equiparate, e l'attribuzione delle funzioni delle direzioni e delle aree e servizi medesimi nonché dei servizi della Presidenza, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.».

Art. 4.

Modifica all'art. 7-bis del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'art. 7-bis del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale si articola in:

- a) strutture della Presidenza della Regione costituite:
 - 1) dalla Direzione generale;
 - 2) dalle Direzioni centrali:
 - 2.1 Segretariato generale;
 - 3) da Uffici articolati in:
 - 3.1 Ufficio di Gabinetto;

- 3.2 Ufficio stampa e comunicazione;
- 4) da altre strutture equiparate a direzioni centrali:
 - 4.1 Avvocatura della Regione;
 - 4.2 Protezione civile della Regione, con sede in Palmanova;
- 5) dai seguenti servizi:

5.1 Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche;

5.2 Servizio coordinamento politiche per la montagna, con sede in Udine;

b) nelle seguenti direzioni centrali:

- 1) Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;
- 2) Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
- 3) Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;
- 4) Direzione centrale ambiente ed energia;
- 5) Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
- 6) Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
- 7) Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca;
- 8) Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.».

Art. 5.

Introduzione dell'art. 7-ter del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Dopo l'art. 7-bis del DPRReg 0277/Pres./2004 è introdotto il seguente:

«Art. 7-ter (Direzione generale). — 1. La Direzione generale, equiparata a direzione centrale, opera a supporto dell'attività del Direttore generale svolgendo funzioni di impulso della gestione della Regione e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. Presso la Direzione generale opera il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

Art. 6.

Modifica all'art. 10 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 10 del DPRReg 0277/Pres./2004 dopo le parole «sono istituiti» sono aggiunte le parole «nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 13 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Direzione generale, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle direzioni centrali, ed è approvato dalla Giunta regionale; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al Consiglio regionale.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le proposte di articolazione del Piano strategico regionale per ciascuna direzione centrale sono predisposte dai direttori centrali competenti, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori.».



Art. 8.

Modifiche all'art. 14 bis del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 14-bis del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa tra i seguenti:

- a) Direttore generale;
- b) Capo di Gabinetto;
- c) Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione;
- d) Direttore centrale o equiparato;
- e) Direttore di Servizio.»

b) al comma 4 le parole «lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle parole «lettere a), b), c) e d)»;

c) al comma 5 le parole «del Presidente o dell'Assessore delegato» sono sostituite dalle parole «dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie»;

d) al comma 7 le parole «alle finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle parole «alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie».

Art. 9.

Modifiche all'art. 16 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 16 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale sono previsti i seguenti incarichi:

- a) direttore generale;
- b) direttore centrale;
- c) vicedirettore centrale;
- d) direttore di Servizio;
- e) direttore di staff.»;

b) al primo periodo del comma 2-bis, le parole «lettere b) e c)» sono sostituite dalle parole «lettere a), b) e c)»; al secondo periodo le parole «può avvenire per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 %» sono sostituite dalle parole «può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 15 per cento»;

c) al comma 3 le parole «lettere b) e c)» sono sostituite dalle parole «lettere a), b) e c)»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis Gli incarichi dirigenziali sono, altresì, conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfirilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).».

Art. 10.

Introduzione dell'art. 17-bis del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Dopo l'art. 17 del DPRReg 0277/Pres./2004, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis (Direttore generale). — 1. Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. Quale preposto alla Direzione generale al Direttore generale spettano le funzioni attribuite, ai sensi del presente regolamento, al direttore centrale.

3. Al Direttore generale compete, altresì, la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di Enti regionali, di Enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche.

4. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte da un sostituto individuato dal Direttore medesimo tra i direttori centrali, sentito il Presidente della Regione.

5. In caso di inerzia o ritardo da parte dei direttori di servizio o dei direttori di staff della Direzione generale, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa informativa al Presidente della Regione e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

6. In caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, d'intesa con l'Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza del vice direttore centrale o dei direttori di servizio»;

b) la lettera i) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«i) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva delle aree e dei servizi, tramite il Coordinamento di direzione»;

c) la lettera j) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«j) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori dei servizi non ricompresi in un'area, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione»;

d) al comma 6 le parole «Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al Segretario generale compete, in particolare, coadiuvare il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni amministrative.».

f) la lettera a) ante) del comma 8 è soppressa;

g) la lettera b) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

«b) la collaborazione al Direttore generale per la predisposizione, da parte del medesimo, della proposta di relazione politica programmatica»;

h) il comma 9 è abrogato.



i) al comma 10 dopo le parole «senza contestazione.» è aggiunto il seguente periodo «Qualora le circostanze di cui al presente comma riguardino direttori di servizi ricompresi in un'area, il direttore centrale procede d'intesa con il vicedirettore centrale preposto all'area.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 20 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. L'art. 20 del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Vicedirettore centrale*). — 1. Il vicedirettore centrale è preposto ad un'area: in tal senso al vicedirettore centrale spetta:

a) la programmazione e il coordinamento dell'attività dell'area;

b) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori dei servizi ricompresi nell'area, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

c) la predisposizione e l'organizzazione di mezzi ed iniziative finalizzate alla migliore funzionalità dell'area;

d) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato direttamente all'area o alle unità organizzative di livello non direzionale poste alle dirette dipendenze dell'area.

2. Il vice direttore centrale coadiuva, altresì, il direttore centrale o equiparato nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o, nel solo caso del vicedirettore centrale con funzioni vicarie, anche vacanza del medesimo.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 21 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 21 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«f) la responsabilità verso il direttore centrale o il vicedirettore centrale preposto all'area, del complesso degli obiettivi assegnati al servizio;»;

b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«h) la proposta al direttore centrale o al vicedirettore centrale preposto all'area in ordine all'adozione dei progetti e ai criteri di organizzazione degli uffici;»;

c) al comma 2 le parole «Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie»;

d) al comma 2-bis le parole «Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie»;

e) il comma 2 quater è sostituito dal seguente:

«2-quater Il Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3 e di cui al comma 1, svolge, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui all'art. 19, comma 4.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 22 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 22 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) al comma 1 le parole «e i servizi» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «del Capo di Gabinetto ovvero del direttore di servizio» sono sostituite dalle parole «o del Capo di Gabinetto».

Art. 15.

Modifiche all'art. 23 bis del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 23-bis del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti dei direttori di servizio e dei dipendenti cui sia conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, che siano designati quali autorità ai sensi dei Regolamenti comunitari, ai fini di garantire l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni, le disposizioni in materia di avocazione previste in capo al Direttore generale e al Direttore o vicedirettore centrale, rispettivamente, dall'art. 17-bis, comma 5 e dall'art. 19, comma 10, si intendono riferite al Segretario generale, con esclusivo riferimento all'esercizio delle funzioni proprie o strumentali, svolte dalle predette autorità, previste dalle disposizioni comunitarie in materia.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Direttore generale e il direttore centrale individua, tra i dirigenti della propria direzione, il sostituto del soggetto designato quale autorità in caso di assenza o impedimento del medesimo; al dirigente si applica, relativamente all'esercizio delle funzioni sostitutorie, il comma 1.».

Art. 16.

Introduzione dell'art. 23-ter del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Dopo l'art. 23-bis del DPRReg 0277/Pres./2004 è aggiunto il seguente:

«Art. 23-ter (*Conferimento dell'incarico di Direttore generale*). — 1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, per il conferimento dell'incarico di direttore centrale.».

Art. 17.

Modifica all'art. 25 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'art. 25 del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi di direttore centrale sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme e su indicazione del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia.».



Art. 18.

Modifica all'art. 26 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 26 DPRReg 0277/Pres./2004 le parole «Segretario generale» sono sostituite dalle parole «Direttore generale».

Art. 19.

Modifiche all'art. 27 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 27 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi agli incarichi di direttore generale, direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, mediante un emolumento onnicomprensivo, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti; il trattamento economico del direttore generale è comunque determinato nel rispetto dell'importo massimo di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8.»;

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«a) nel caso degli incarichi di direttore generale e Capo di Gabinetto, al momento dell'attribuzione di detti incarichi e, comunque, non oltre i 90 giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Presidente della Regione.»;

c) alla lettera b) del comma 3 il numero «180» è sostituito dal numero «90».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 30 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. L'art. 30 del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Graduazione delle posizioni dirigenziali*). — 1. Le posizioni dirigenziali relative agli incarichi di direttore di servizio e dirigenti di staff sono graduate, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità e della retribuzione di posizione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale.

2. Il modello per la graduazione delle posizioni nonché la graduazione delle posizioni stesse sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, su iniziativa del Direttore generale, sentito l'Organismo indipendente di valutazione; la graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti riguardanti i parametri del relativo modello.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 31 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. L'art. 31 del DPRReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Valutazione delle prestazioni dei dirigenti*). — 1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.

2. Il modello per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti è approvato dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale è coadiuvata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. Il Direttore generale è valutato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

5. La valutazione dei direttori centrali e del Capo di Gabinetto è proposta all'Organismo indipendente di valutazione dal Direttore generale anche sulla base degli obiettivi assegnati dal medesimo, sentito il Presidente o l'assessore di riferimento.

L'Organismo indipendente di valutazione propone le valutazioni definitive alla Giunta regionale che le approva con propria deliberazione.

6. I direttori centrali valutano i vicedirettori centrali e i direttori di servizio e di staff. Qualora nell'ambito della direzione centrale siano istituite le aree, la valutazione dei direttori di servizio e di staff assegnati all'area è attuata dal vice direttore centrale preposto all'area stessa, sulla base degli obiettivi assegnati dal medesimo, sentito il direttore centrale.».

Art. 22.

Abrogazione dell'art. 32 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. L'art. 32 del DPRReg 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 23.

Abrogazione dell'art. 34 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. L'art. 34 del DPRReg 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 24.

Modifiche all'art. 38 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 38 del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria costituito da un massimo, rispettivamente, di cinque e quattro unità, composto dal segretario particolare, dagli addetti di segreteria e da un autista di rappresentanza.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) Al fine di fornire specifico supporto tecnico all'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, possono essere, altresì, messi a disposizione dei medesimi, dipendenti delle strutture amministrative di competenza, nel limite massimo di una unità elevabile a due nel caso di direzioni centrali articolate in aree.»;

c) nel terzo periodo del comma 2, le parole «Gli addetti» sono sostituite dalle parole «Il segretario particolare e gli addetti»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, aventi categorie equiparate, collocati in posizione di comando; il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'art. 45 della legge regionale 53/1981. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere, altresì, conferito con contratto di lavoro a tempo determinato:

a) a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza subordinatamente alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento, ai sensi dell'art. 12, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27;

b) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie.».

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*) Gli autisti di rappresentanza sono individuati esclusivamente tra dipendenti della Regione.».



Art. 25.

Modifiche dell'allegato C del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Sono apportate le seguenti modifiche al primo punto dell'allegato C del DPRReg 0277/Pres./2004:

a) le parole «ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE CENTRALE, VICEDIRETTORE CENTRALE E CAPO DI GABINETTO» sono sostituite dalle seguenti: «1. ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE CENTRALE, VICEDIRETTORE CENTRALE E CAPO DI GABINETTO»;

b) l'art. 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6. (*Trattamento economico*). — Al dirigente compete un emolumento onnicomprensivo pari ad a.l. euro da suddividere in 13 mensilità, ciascuna pari a m.l. euro.....».

c) al primo comma dell'art. 7, la parola «centottanta» è sostituita dal numero «90»; il numero «180» è sostituito dal numero «90».

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 16 settembre 2013.

2. L'art. 1 si applica dal 1° gennaio 2014.


Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

13R00488

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-044) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 1 1 0 2 *

€ 3,00

